

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 4
Cap. 1:	
-PEDOFILIA: definizione e tratti identificativi	Pag. 8
-PEDOFILIA: i criteri diagnostici	Pag. 11
- La perizia psichiatrica del pedofilo	Pag. 16
Cap. 2:	
-LA NASCITA DEI DIRITTI DEI MINORI	Pag. 21
2.1 Nascono i diritti dei minori	Pag. 21
2.2 I diritti dei minori nelle dichiarazioni Internazionali	Pag. 22
Cap. 3	
-LA NORMATIVA NAZIONALE	Pag. 28
3.1 Le fonti Italiane	Pag. 28
3.2 La legge n. 66 del 15 Febbraio 1996 “ Norme contro La violenza sessuale “	Pag. 30
3.3 La struttura della legge	Pag. 31
3.4 Problemi di legittimità costituzionale	Pag. 34
3.5 Art. 609 Quater “ atti sessuali con minorenni “	Pag.35
3.6 La non punibilità degli “atti sessuali tra minorenni “	Pag 38
3.7 Il reato di “ corruzione di minorenni “	Pag. 39
3.8 La procedibilità	Pag. 41
Cap. 4	
-LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia , del turismo sessuale in danno di minori , quali nuove forme di riduzione in schiavitù”	Pag. 42

4.1 La “ prostituzione minorile “	Pag. 44
4.2 Il secondo comma dell’art. 600 bis	Pag. 46
4.3 La “pornografia minorile “	Pag. 47
4.4 Il terzo comma dell’art. 600 ter	Pag. 48
4.5 Il quarto comma dell’art. 600 ter	Pag. 50
4.6 Reati in Internet	Pag. 52
4.7 L’anonimato e la responsabilità dei “ Providers”	Pag. 53
4.8 La “detenzione del materiale pedopornografico”	Pag. 57
4.9 “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della pornografia minorile”	Pag. 60
4.10 Ravvedimento operoso	Pag. 61
4.11 Considerazioni finali sulla legge n. 269/98 molte innovazioni e qualche limite	Pag. 62
4.12 Principi innovativi della legge n. 269/98	Pag. 64
4.13 Limiti	Pag. 67
4.14 Norme penali europee e confronto	Pag. 68
4.15 Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 “ Misure contro la violenza nelle relazioni familiari “	Pag. 73
Cap. 5	
-LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 , n. 38 “ Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”	Pag. 77
5.1 Le vittime della pedopornografia	Pag. 81
-CONCLUSIONI	Pag. 83
-ALLEGATO 1 (Tutti gli articoli della legge n. 269/98)	Pag. 92
-ALLEGATO 2 (Tutti gli articoli della legge n. 38/06)	Pag. 106

-BIBLIOGRAFIA

Pag. 123

-SITI INTERNET CONSULTATI

Pag. 126

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni una drammatica realtà è uscita dal sommerso, esplosa a proposito dei clamorosi casi avvenuti in Belgio con ramificazioni a livello mondiale, alimentata soprattutto con l'uso d'Internet. Si parla della pedofilia e di tutti i suoi aspetti, non solo di violenza ma anche di sfruttamento dei minori nelle più svariate forme tra quali: la prostituzione, la pornografia e il cosiddetto turismo sessuale. Comunque la "pedofilia" non è un problema che emerge solo attualmente: intere generazioni di bambini hanno subito, all'ombra del silenzio, sopraffazioni di questo tipo, hanno convissuto con il segreto e con la vergogna. In questo secolo, tramite i mass-media, gli articoli di giornale e le riviste, si è concesso spazio al dramma della pedofilia come evento così terribile e devastante. Esaminando le diverse epoche storiche è difficile dire se gli abusi pedofili sono state maggiori e più numerosi nei secoli scorsi rispetto ad oggi. Le mancanze della famiglia e della scuola l'omertà e il silenzio, la solitudine di tanti piccoli, fanno riflettere non solo sulla causa della pedofilia ma soprattutto sulla ragione per cui molti bambini ne cadono vittima. L'esperienza pedofila provoca nel bambino un trauma capace di generare danni psichici irreversibili

e rovinosi, che quasi sempre avviano la strada verso un futuro comportamento pedofilo (abusato/abusante).

La pedofilia nasce sia nel degrado sia in ambienti colti, raffinati, ricchi.

Il pedofilo, in genere, è un uomo di mezza età, con un lavoro, in molti casi impegnato in attività sociali; un esempio è, da qualche anno, l'imponente fenomeno del "turismo sessuale" ossia dello sfruttamento, da parte dei turisti, di minori delle Nazioni più povere. Nonostante però lo spontaneo disgusto per questi aberranti abusi, non bisogna sottovalutare che il pedofilo può essere pur sempre una persona "malata sessualmente" che ha bisogno d'aiuto e allora la profilassi diventa fondamentale per il rinvenimento precoce di questi comportamenti e per la cura di questi pazienti, in modo da migliorare la qualità della nostra società. Purtroppo, però, capire e combattere il fenomeno della pedofilia significa rispondere a domande terribili: La pedofilia è una malattia mentale? Una perversione sessuale? E se lo è deve avere una collocazione autonoma rispetto alle altre? Che cosa predispone l'adulto ad un comportamento pedofilo? E come prevenire o curare questi comportamenti, questi uomini "malati"? Molte altre domande si potrebbero ancora porre, ma la cosa più evidente è che la pedofilia, questa devianza sessuale attualmente così presente nella nostra società, dovrebbe essere eliminata definitivamente e celermente attraverso interventi a livello sociale, etico, criminologico e giuridico . In merito a quest'ultimo aspetto , il lavoro che mi accingo a realizzare nasce dalla volontà di approntare un quadro **Giuridico organico** di tutto ciò che oggi la legge prevede in tema di lotta al fenomeno della pedofilia.

Compreso, ovviamente, quella che si realizza attraverso l'utilizzo della rete Internet (sia come mezzo di adescamento che quale strumento di diffusione del materiale pedo-pornografico.

Prima di entrare nel merito delle legislazione citata saranno descritti i **tratti identificativi della pedofilia** nonché i suoi **criteri diagnostici** secondo il DSM –IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). Nello stesso contesto uno spazio particolare sarà dedicato alla **perizia psichiatrica del pedofilo** attesa l'importanza che essa riveste in ambito processuale. Per rendere evidente l'importanza di ciò che, a livello normativo effettivamente si è fatto nel corso degli anni, l'elaborato inizierà con la disamina della situazione dei minori all'inizio del XX secolo , quindi illustrerà le tappe fondamentali che hanno portato alla “nascita dei diritti dei minori” prima, ed alla normativa nazionale in tema di violenze ed abusi, nel corso degli anni successivi.

E' importante premettere che le spinte più importanti alla legiferazione in materia sono nate, come spesso accade nel nostro paese, sull'onda emotiva scatenata dagli episodi di “pedofilia sadica” che hanno scosso l'opinione pubblica e quasi “costretto” il Legislatore a varare delle norme che dessero l'illusione di un argine al fenomeno. Tutto ciò, a volte, anche a discapito di quella linea “garantista” che da sempre ha caratterizzato la nostra normativa penale.

Il risultato è stato quello per il quale oggi sicuramente si hanno efficaci strumenti giuridici per la repressione dei reati già commessi ma poco risulta essere stato realizzato sotto il profilo della prevenzione sociale e della cura dei pedofili. Soprattutto è mancata la presa d'atto che non è lo "sdegno" che deve animare la lotta agli abusi sui minori ma la consapevolezza che le patologie, sia umane che sociali, devono essere intese in quanto tali e che, quindi, se da una parte è necessario reprimerne le conseguenze, fondamentale risulterà, per un contrasto veramente efficace, affrontare il fenomeno nella sua complessità, scevri da condizionamenti di sorta .

Come detto, pertanto, dopo la parte relativa alla nascita della consapevolezza che i minori hanno diritto ad una salvaguardia in quanto esseri umani autonomi e per questo detentori di diritti inviolabili, **la parte caratterizzante dell'elaborato sarà costituita dall'individuazione e dall'analisi dettagliata delle leggi** che, da varie angolazioni, affrontano i reati a sfondo sessuale commessi ai danni di minori. In relazione alle predette norme si illustrerà ciò che deve intendersi come condotta penalmente rilevante, da chi detti reati possono essere commessi, quali, a seconda dei casi, possono essere i soggetti passivi, le pene che a quest'ultimi possono essere irrogate e gli strumenti processuali applicabili.

In definitiva il lavoro ultimato costituirà un mezzo cui riferirsi per avere un'idea "giuridica" di ciò che la legge italiana considera "reato a sfondo

sessuale “ in danno dei minori, e per comprendere nel dettaglio le differenze , a volte sottili, esistenti tra una condotta “immorale” e una penalmente punibile.

CAP 1:

LA PEDOFILIA : definizione e tratti identificativi

1.1. *“Comunemente si intende per pedofilia quella specifica perversione sessuale che va sotto il nome di “ pedofilia erotica “. Il termine discende dal greco “ pais “ che significa fanciullo e da “filia” che vuol dire amore¹“.* Prima di spiegare “ che cosa e’ “ e’ necessario definire il significato dei termini aberrazione, variante e perversione .

Per aberrazione si intende un comportamento erotico “ anomalo”, che devia dalla retta via , che un soggetto pone in atto per realizzare il proprio atto sessuale . La variante e’ una forma di aberrazione che non implica necessariamente la volontà di fare del male . La perversione sessuale e’ “*la forma erotica dell’odio²*”) e’ cioe’ una fantasia , spesso messa in atto, che alla sua radice presenta la volonta’ di danneggiare la persona oggetto delle “attenzioni “ , fargli del male, operando quella vendetta che scaturisce da episodi traumatici infantili e che , in eta’ adulta, deve manifestarsi in un

¹ S. Costanzo, I processi formativi : dolore, disagio , violenza . Franco Angeli 2003 p. 105

² S. Costanzo, *Op. cit.*, p. 103

completo trionfo sull'altro. In queste situazioni l'eccitazione raggiunge i livelli più alti allorché il rischio si rivela estremo. La ricerca del pericolo quindi eccita la psiche del pedofilo. In sintesi un atto sessuale sarà perverso quando è motivato dal desiderio di arrecare quella sofferenza che sarà poi alla base dell'appagamento dei sentimenti di rivalsa di cui il soggetto è vittima. L'erotismo quindi è solo un tramite attraverso il quale si perseguono detti obiettivi di compensazione. I soggetti perversi quindi rivivono nel corso dell'atto il trauma effettivamente subito durante l'infanzia e che nel presente si trasforma prima in piacere e successivamente in orgasmo e in affermazione. Riassumendo, le componenti delle perversioni sono: odio, spirito di rivalsa, desiderio di affermazione, perdita del senso della realtà e oggetto deumanizzato. Detto questo definiamo la pedofilia quella perversione sessuale che spinge un soggetto ad avere inclinazione erotica per l'infanzia. Essa compare in genere intorno ai sedici anni e sfocia in attività sessuali praticate con bambini di età inferiore ai tredici. Viene considerato pedofilo l'individuo almeno sedicenne che ha rapporti sessuali con un bambino che supera in età di almeno 5 anni. La pedofilia si manifesta molto di più nei maschi che nelle femmine, tra le quali però è presente. La malattia può avere anche manifestazioni periodiche ed in questi casi è molto più frequente di quanto si supponga. Si verifica così che il soggetto ha inclinazione sessuale per l'adulto ma, occasionalmente, vive periodi di pedofilia. Si ritiene che alla base della

pedofilia ci sia una dimostrata costituzione malata , anche a carattere ereditario, mentre le “tendenze pedofile” sono considerate fenomeni acquisiti³.

La personalità del pedofilo appare primitiva , non sviluppata , in lui il soggetto adulto incute timore e le sue richieste vissute come eccessive. Dal punto di vista psicoanalitico si fa risalire la fissazione della libido al periodo “edipico” per cui il bambino non superando il “ complesso di Edipo” conserva la sua dimensione infantile anche in età adulta . Le cause sembrano da ricondursi prevalentemente a un rapporto disturbato con il padre durante l’infanzia , mentre la figura materna viene rifiutata in quanto troppo soffocante . La pedofilia allora e’ la perversione delle persone deboli impotenti che rivolgono il loro interesse verso soggetti indifesi , fragili e che per questo non determinano angoscia e timore di inadeguatezza come succede nei rapporti con gli adulti. In presenza di particolari condizioni personali e psichiche coloro che, per motivi professionali o altro sono spesso a contatto con i bambini , risultano particolarmente esposti. Dal punto di vista organico, in conseguenza di alterazioni psicoendocrinologiche a livello ipotalamico , in alcuni soggetti si riscontra un deciso aumento dell’attività del testosterone⁴. La pedofilia , quindi, e’ una malattia che nasce da un “ *coacervo di elementi , sia di natura psicodinamica che di natura psiconeuroendocrinologica*⁵”

³ S. Costanzo , op. cit. , p. 106

⁴ S. Costanzo, op. cit. p. 108

⁵ S. Costanzo, op.cit. p. 108

Pedofilia: i criteri diagnostici

I criteri diagnostici del D.S.M-IV

Clinicamente, quindi, le parafilie corrispondono ad un disturbo psicopatologico “ DSM IV⁶” . *“Il termine scientifico Parafilia e’ attualmente usato per definire l’insieme di quelle condotte sessuali o manifestazioni patologiche della sessualità più note con i nomi di perversioni o deviazioni sessuali⁷”*

Analizzando nel dettaglio il DSM-IV le parafilie sono *«caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa, o di altre aree importanti del funzionamento»*. Pertanto , lungi dall’inserire elementi moralistici, il Manuale statunitense restringe il significato del termine alle situazioni nelle quali vengono utilizzati oggetti non umani o in

⁶ American Psychiatric Association , DSM –IV – Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali .

⁷ F. Bruno, “Guida di formazione alla psicopatologia clinica, forense e politico-sociale”, AIASU Roma , 2006 , p. 136

cui un effettivo dolore od umiliazione vengono inflitti a sé, al proprio partner o, in ultimo, quando vengono coinvolti bambini od adulti non consenzienti ⁸. Gli autori del DSM-IV hanno elaborato uno spettro di gravità, con tre diversi criteri in ordine alle manifestazioni di una o più parafilie:

1. *lieve* o *tenue*, quando vi è un marcato disagio per gli impulsi, ma i pazienti, pur essendo turbati dalle loro spinte sessuali parafiliche, non le mettono in atto;
2. *moderata*, quando la spinta pulsionale è messa in atto solo occasionalmente;
3. *grave*, che presuppone che i pazienti mettano ripetutamente in atto le loro spinte parafiliche.

Il disturbo avrebbe inizio, secondo il DSM-IV, solitamente con l'adolescenza, anche se alcuni soggetti riferiscono di non aver provato eccitamento verso i bambini fino alla mezza età. La frequenza di tale comportamento pedofilo è fluttuante e in relazione agli stress psicosessuali (DSM-IV). Il predetto manuale elenca le differenze nei tempi e nei modi con cui la parafilia può manifestarsi: "alcuni soggetti sono attratti esclusivamente da bambini (tipo esclusivo), mentre altri sono talvolta attratti anche da adulti (tipo non esclusivo)"⁹; alcuni pedofili sfogano i propri impulsi con bambini e possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in sua

⁸ M. Accorsi, A. Berti, "Grandi reati piccole vittime. Reati sessuali a danno di bambini", Erga Ed. Genova, 1999.

⁹ F. Bruno, op. cit. p. 138

presenza, a toccarlo con delicatezza ed ad accarezzarlo. Altri devono fare agire al bambino un ruolo attivo o sottoporlo a pratiche penetrative (DSM-IV). “ Queste l’attività sono di solito giustificate o razionalizzate, sostenendo che esse hanno un valore educativo per il bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale, o che il bambino era sessualmente provocante¹⁰”.

I dati di una ricerca del CENSIS ¹¹ confermano che il pedofilo agisce prevalentemente nella sfera familiare, (i soggetti possono limitare le loro attività ai propri figli, a figliastri o a parenti oppure, possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia¹²). Benché alcuni pedofili minaccino il bambino per evitare che parli, il soggetto può essere attento ai bisogni del bambino per ottenere l’affetto, l’interesse e la fedeltà ¹³. Risultati che a volte il pedofilo raggiunge: a tal proposito non bisogna però dimenticare che per il bambino non si tratta di una scelta sessuale, ma di una risposta ad un generico bisogno di soddisfacimento istintuale che nulla ha a che fare con il consenso consapevole. Per molti, l’aspetto più preoccupante non è solo determinato dalla comprensibile brutalità che il crimine assume, ma anche dall’osservazione che, di solito, la gravità degli atti sadici aumenta nel tempo ¹⁴. Frequentemente, pedofilia e sadismo sono presenti nello stesso individuo e le persone che hanno bisogno di fantasie o azioni sadiche per raggiungere una

¹⁰ F. Bruno, op cit. , p. 138

¹¹ Dati pubblicati dal CENSIS in data 15 Luglio 1998.

¹² F. Bruno , op. cit. , p. 138

¹³ A Berti , “Disturbo Post traumatico da Stress : aspetti psicopatologici e terapeutici” , in *Giornale italiano di psicopatologia* , 1998 , pp. 200 -209

¹⁴ M. Klein ,” *Tendenze criminali nei bambini normali . Psicoanalisi dei bambini* “ Bollati Boringhieri Ed. Torino , 1923, p. 197-213

gratificazione sessuale, stanno spesso inconsciamente cercando di capovolgere episodi infantili nei quali sono state vittime di abuso fisico o sessuale: infliggendo ad altri quello che accadde a loro quand'erano bambini, ottengono al medesimo tempo vendetta ed un senso di padronanza sulle esperienze infantili di abuso. La maggior parte degli studiosi ed autori ritengono che ogni attività sessuale fra prepuberi e adulti sia negativa per il bambino ed addirittura traumatica per lo sviluppo armonico della personalità, causando nel bambino danni legati alla perdita dell'infanzia e ad una crescita improvvisa non adeguata alla propria situazione interna. Il bambino, in ogni caso, non può essere in grado di vivere serenamente la relazione pedofila. Non è possibile parlare di amore consensuale, di rapporto basato sul consenso, soprattutto in considerazione del fatto che il bambino non può arrivare ad una scelta autonoma, essendo dipendente psicologicamente nella relazione¹⁵. Fortunatamente la tipologia della pedofilia sadica è numericamente la meno rappresentata. Non solo in questi casi la scelta sessuale si accompagna al piacere di infliggere dolore e sofferenza alla vittima, sia psicologica che fisica, ma spesso la componente sadica rappresenta la prima spinta del comportamento abusante. Ma cosa significa per il bambino essere oggetto di un amore pedofilo? Il pedofilo ha come oggetto d'amore il bambino prepubere¹⁶, il problema sta semplicemente nel fatto che il bambino è un oggetto del tutto improprio, inadeguato. Per due fondamentali ragioni: la prima è che un bambino prepubere non può essere in alcun modo consapevole, e dunque, non

¹⁵ A. Limentani, "Perversioni trattabili e intrattabili", Glover Conference, Londra, 1987.

¹⁶ P. Blos "L'adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo", Armando Roma 1979.

può esser consenziente, nei confronti di un rapporto erotico di questo genere. La seconda è che il bambino non può essere un oggetto adatto per questo amore, né fisicamente, né psichicamente. Un bambino è adeguato a un amore materno, paterno, fraterno, un amore che ha indubbiamente dei risvolti di fisicità, di piacere corporeo, ma che, comunque è ben diverso da un amore che preveda un possesso fisico e una relazione tra due corpi come quella che è implicita in un rapporto sessuale ¹⁷. E del tutto pretestuoso, oltre che mistificatorio sostenere, come fanno gli esponenti dei “Comitati per la difesa dei pedofili”, che molti bambini apprezzano le attenzioni del pedofilo o addirittura le cercano. Non è possibile interpretare questi atteggiamenti, qualora si verificano, come delle scelte consapevoli, per il semplice fatto che il bambino non è ancora in grado di compierle ¹⁸.

¹⁷ V. Andreoli , “Dalla parte dei bambini . Per difendere i nostri figli dalla violenza , “ 3 ^
edizione, Saggi Rizzoli , Milano , 2003 p. 146 e ss.

¹⁸ V. Andreoli , op. cit. , p. 167-168

LA PERIZIA PSICHIATRICA DEL PEDOFILO

“ La perizia psichiatrica consiste in un accertamento tecnico volto a formulare un giudizio fondamentalmente diagnostico-valutativo e prognostico . Ha come destinatari minori , adulti , autori di reato, vittime , testimoni, imputati , condannati , e internati e viene richiesta nei casi in cui esiste il problema di stabilire quali siano le condizioni psichiche di un soggetto in riferimento ad una determinata fattispecie di reato e ad un preciso momento del suo iter giudiziario ...¹⁹”,

La perizia psichiatrica, come sopra definita , presenta nei confronti del pedofilo delle problematiche direttamente riconducibili alla peculiarità della patologia per i motivi che di seguito si cercherà di descrivere . Il DSM-IV , come già detto, riguardo alla pedofilia parla di “disturbo” . In particolare di un disturbo che “ provoca un disagio clinicamente significativo che può causare la compromissione dell’area sociale o di altre aree importanti del funzionamento“ . Lo stesso manuale precisa che la frequenza del comportamento pedofilo varia spesso a seconda dello stress psicosociale e il suo decorso è di solito cronico . Gli psichiatri distinguono , in considerazione della personalità del pedofilo, tra casi non psicopatologici (note di immaturità psicosessuale, inadeguatezza

¹⁹ F. Bruno , op. cit. ,p. 202.

genitale, infantilismo, ecc.) e casi psicopatologici (negli stessi tutte le forme di malattia mentale). I criminologi ²⁰ premettono che «*i fattori che condizionano la pedofilia potrebbero ricondursi a una costituzione ereditariamente tarata*²¹», o potrebbero fondarsi su un arresto dello sviluppo psicosessuale per un trauma subito in età precoce. Non si perviene mai, sostanzialmente, ad una conclusione univoca, dovendo dare atto che autorevoli esperti propendono per qualificare la pedofilia come una perversione e altre, altrettanto autorevoli, la propongono come pseudoperversione. La personalità del pedofilo appare, in definitiva, eterogenea e il suo comportamento difficilmente delineabile. Si possono allora intuire le difficoltà insite in una perizia psichiatrica rivolta ad un soggetto pedofilo coinvolto in un processo penale. Ambito in cui non si può prescindere dal considerare che, comunque, i pedofili, sono soggetti pericolosi per la collettività e richiedono una speciale sorveglianza soprattutto in ordine al fatto che uno dei primari compiti oggi attribuiti allo Stato è quello della protezione dell'infanzia e della gioventù ²².

Alessandra Berti, psichiatra e psicoterapeuta, ritiene che in tutte le perizie psichiatriche si presenta il problema della responsabilità penale e del sintomo in rapporto alla patologia, partendo dal presupposto che la pedofilia è una patologia. Certo è che la perizia psichiatrica è uno strumento importantissimo, sul quale talvolta si basa la decisione giudiziale di applicare la misura detentiva oppure una misura di sicurezza personale detentiva, come il ricovero presso un

²⁰ A. Jaria e P. Capri, "La pedofilia, aspetti psichiatrici e criminologici" in F. Ferracuti (a cura di), Giuffrè, Milano 1988.

²¹ A. Moll "The sexual life of the child" Mc. M., New York, 1912.

²² Art. 31 Costituzione Italiana.

ospedale psichiatrico giudiziario, o se occorre prevedere un trattamento medico. *“Accettare una perizia psichiatrica significa accettare di rimanere nel campo della descrizione clinica, accontentarsi in un certo senso di verità relative. Questo perché il pedofilo di solito, si dichiara malato solo quando si trova di fronte alla legge, ma in sede peritale il pedofilo presenta soltanto dei segni che per lui nulla hanno a che vedere con dei sintomi”*²³.

La Dott. ssa Berti rincara la dose sostenendo che “ ..tutto ciò che il pedofilo dice è esatto, ma niente è vero, gli atti che racconta non lo emozionano, non lo chiamano in causa, non c’è alterazione dello stato di coscienza negli atti compiuti, anzi il suo Io aderisce così bene alle azioni che si potrebbe dire che la sua malattia è l’integrità psichica, un equilibrio raggiunto con la risoluzione del conflitto, con il passaggio all’atto”²⁴.

Quando al pedofilo vengono rivolte domande dirette sugli atti compiuti, infatti, egli descrive la dimensione pedofila spiegando che lui amava i bambini che ha conosciuto, di un amore sincero. E con questo amore giustifica i suoi atti, precisa di non aver mai pensato di turbare la vita dei bambini e che il suo desiderio era di vivere felicemente con loro facendoli contenti. Tutti i pedofili rivendicano il loro amore per i bambini, un amore che sottintende il rapporto sessuale. Spesso il pedofilo è in grado di teorizzare che i bambini possiedono

²³ A. Berti “ La perizia psichiatrica del pedofilo , “ in (a cura di) M.. Acconci e A. Berti, “Grandi reati piccole vittime ..” Erga Edizioni , Genova , 1999, p. 218.

²⁴ A. Berti , op. cit. , p. 219

una loro sessualità, dichiarando che sono tutt'altro che angeli innocenti, ma piccoli perversi capaci di sedurre sapendo che cosa voler ottenere.²⁵

Lo psichiatra sostiene, inoltre, che è impossibile nel caso del perverso, invocare l'inconsapevolezza che permette l'applicazione delle circostanze attenuanti alla responsabilità penale, anche perché quando compie atti sessuali con i minori è talmente consapevole da cercare di nascondere il fatto, da organizzarsi in modo di non essere scoperto: non esiste nelle parole del pedofilo angoscia se non quella sociale determinata dalla paura di essere scoperto e il dichiarare di non sapere perché lo fa, è unicamente finalizzato a sfuggire alle conseguenze penali²⁶. La perizia psichiatrica è particolarmente importante sia dal punto di vista giuridico, in quanto permette di valutare

L'IMPUTABILITÀ DEL SOGGETTO E LA SUA PERICOLOSITÀ

SOCIALE, sia perché il momento della perizia, sembra essere l'unico momento di svolta, quello in cui il pedofilo decide di tentare il cambiamento.

Dal punto di vista strettamente "processuale" la perizia psichiatrica è da "*..ritenere non una prova quanto piuttosto un'analisi della prova portata avanti da un punto di vista tecnico e finalizzata ad evidenziare ed a mettere in relazione eventi ed elementi che, per le loro peculiarità esclusivamente tecniche, potrebbero non essere appieno apprezzate dal Magistrato giudicante senza l'aiuto di un esperto competente*"²⁷. In pratica la perizia psichiatrica è

lo strumento con cui le valutazioni oggettive e scientifiche e le relative

²⁵ A. Berti, op. cit., p. 220

²⁶ A. Berti, op. cit. p. 216

²⁷ F. Bruno, op. cit. p. 202

interpretazioni , entrano nel processo ed impediscono che in questo si giudichi unicamente in base a costruzioni logico-deduttive regolate dalla norma e sganciate dalla realtà .²⁸

A tal proposito bisogna sottolineare che appare fondamentale il metodo utilizzato dallo psichiatra forense in sede di perizia . Lo stesso non deve trasformare in oggettivo ciò che e' una opinione soggettiva, deve esplicitamente illustrare quello che resta in dubbio, in modo tale da fornire ulteriori elementi di giudizio al Magistrato senza che questi ne sia indebitamente influenzato “²⁹ . In sostanza non “ innamorarsi “ di nessuna tesi accettando quindi i limiti che un così difficile esercizio professionale inevitabilmente presenta. Forniti dunque la definizione del termine pedofilia ed i suoi criteri diagnostici, nelle prossime pagine si analizzerà, partendo dalle prime dichiarazioni risalenti alla fine del XIX secolo, l'iter che ha condotto alla formulazione ed alla istituzione delle norme di legge per il contrasto del fenomeno della pedofilia nel nostro paese.

²⁸ F. Bruno , op. cit. p. 202

²⁹ F. Bruno , op. cit. p. 203

CAPITOLO II

LA NASCITA DEI DIRITTI DEI MINORI

2.1 NASCONO I DIRITTI DEI MINORI

Solo verso la fine del 1800 , in un contesto infantile particolarmente disagiato , le scienze pedagogiche si posero il tema dell'infanzia e delle sue esigenze . Subito dopo il Diritto iniziò ad interrogarsi sui doveri degli adulti nei confronti dei bambini ed a recepire il concetto che questi ultimi hanno dei diritti che devono trovare riscontri concreti nelle leggi e non riconosciuti solo come principi astratti.

Nel 1874 e nel 1890 negli Stati Uniti, dove per primo si parlò di leggi a favore dei minori , per salvarne alcuni vittime di maltrattamenti in ambito familiare, dovette intervenire la Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali, poiché soltanto per mezzo di questo escamotage fu possibile agire . A causa di fatti come questi si adottarono i primi statuti a protezione dei minori e nacque , nel 1889, il primo Tribunale per Minorenni. In Italia il primo progetto di legge minorile risale solo al 1909, mentre il Tribunale dei Minorenni fu istituito solo nel 1934 con la legge n. 1404.

2.2 I DIRITTI DEI MINORI NELLE DICHIARAZIONI INTERNAZIONALI

Nel mondo si iniziò a parlare dei diritti dei minori nel 1912 quando , nel corso di una Conferenza di diritto privato tenutasi all’Aja , fu approvata una Convenzione sulla tutela del minore. **Nel 1913** poi la Conferenza Internazionale per la protezione dell’infanzia, svoltasi a Bruxelles, promosse la cooperazione internazionale in questo settore. **Nel 1925 L ‘Assemblea Generale della Società delle Nazioni , a Ginevra , approvò la “ Dichiarazione dei diritti del fanciullo“** i cui principi cardini sono :

- 1 il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale;
- 2 il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l’orfano e l’abbandonato devono essere soccorsi;
- 3 il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;
- 4 il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere protetta contro ogni sfruttamento;
- 5 il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.

Come si evince facilmente la dichiarazione non contiene un sostanziale riconoscimento dei diritti del fanciullo , ma costituisce un impegno solenne , per tutti gli stati membri, volto alla tutela del minore quale essere umano a se stante.

Anche nella “**Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo**“ **approvata il 10 Dicembre 1948, dall’Assemblea Generale dell’ONU** sono contenuti alcuni art. riconducibili ai diritti dei minori. Sempre nel 1948 il Consiglio generale dell’Unione internazionale della protezione dell’infanzia, approvò un’integrazione alla Dichiarazione del ‘24, nella quale si affermava il diritto del bambino ad esser protetto indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità della famiglia (art. 1), si sanciva il diritto del fanciullo ad essere aiutato nel rispetto dell’integrità della famiglia (art. 2), e si stabiliva il principio di rieducazione del bambino “deficiente” o “disadattato” (art. 4).

Il 20 novembre 1959, l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”. Di seguito si riporta per intero il Preambolo:

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale ha bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; ... Considerato che l’umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessi, l’Assemblea Generale proclama la presente

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini o le donne in quanto singoli , come anche le organizzazioni governative , le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti .

Da tenere presente che le Dichiarazioni di principi non costituiscono una autonoma fonte di norma internazionale generale. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha poteri legislativi mondiali (l'atto tipico che essa può emanare in base alla Carta è la raccomandazione, un atto avente mero valore di esortazione) e il carattere non vincolante delle sue risoluzioni, ivi comprese le Dichiarazioni di principi, è difeso con forza da una parte non indifferente dei suoi membri come i paesi occidentali (se all'Assemblea venissero riconosciuti poteri legislativi, i paesi del Terzo Mondo che detengono la maggioranza in seno ad essa, disporrebbero del diritto internazionale generale). E' sintomatico che la libertà di conformarsi o meno ad una determinata Dichiarazione viene spesso rivendicata e sottolineata, in seno all'Assemblea al momento dell'adozione della Dichiarazione, anche dai Governi che accordano a questa il loro voto positivo: basti citare, ad esempio, le inequivocabili riserve circa il carattere obbligatorio della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ad opera delle stesse potenze che la propugnarono.³⁰

³⁰ B. Conforti , Diritto Internazionale , Editoriale Scientifica , IV Edizione , Napoli 1999, p. 141

Alla Dichiarazione del 1959 hanno fatto seguito numerose normative internazionali, tutte da quella derivate ed aventi come fine la realizzazione pratica dei dettati della stessa. Fra queste merita senza dubbio una particolare attenzione la **“CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA” approvata il 20 novembre 1989 a New York e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176** (entrata in vigore il 12 giugno 1991) con cui sono stati dettagliati ed ampliati i diritti del minore. A differenza della Dichiarazione del 1959, per sua natura non vincolante, i principi e le norme della Convenzione, tramite le legge di ratifica, **sono divenuti parte integrante del diritto interno.** Questa Convenzione mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrire al minore un aiuto e un’assistenza particolare, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità. Nel Preambolo della Convenzione si legge testualmente : Gli Stati parti della presente Convenzione considerano che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana , nonché l’eguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo... Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto ed un’assistenza particolari... Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della personalità, deve crescere in un ambiente con un clima familiare di felicità, di amore e comprensione... Tenendo presente che,

come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1959, il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata prima e dopo la nascita... Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi hanno convenuto quanto segue.

La Convenzione elenca poi specificatamente i singoli diritti dei fanciulli, ed in particolare:

- il diritto innato alla vita (art. 6);
- il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica (art. 7);
- il diritto a conservare l'identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari (art. 8);
- il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell'interesse superiore del fanciullo (art. 9);
- il diritto a formarsi una propria opinione (art. 12); alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14);
- il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24);
- il diritto ad un livello di vita sufficientemente adeguato a garantire il suo sviluppo fisico, spirituale, mentale, morale e sociale (art. 27);
- il diritto all'educazione (art. 28);
- il diritto al riposo, allo svago ed al gioco (art. 31);
- il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi

tipo di lavoro rischioso (art. 32);

- il diritto ad essere protetto contro l'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale (art. 34);
- il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 37);
- il diritto a non partecipare a conflitti armati se di età di quindici anni e i diciotto (art. 38);
- il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele (art. 39).

CAPITOLO 3

LA NORMATIVA NAZIONALE

3.1 LE FONTI ITALIANE

La Costituzione italiana

La Costituzione italiana presenta un primo quadro abbastanza preciso dei diritti costituzionali del minore, considerato non come oggetto dei diritti degli adulti e nemmeno come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione. La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:

- art. 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale, si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti trova applicazione indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza.
- art. 3 che riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale il diritto del minore a formarsi in modo armonioso e completo, e quindi a ricevere prestazioni materiali e apporti educativi che lo mettano in grado di crescere.
- Art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. L'obbligo di assistenza morale e materiale, richiamato anche

dall'art. 147 cod. civ.,³¹ è la principale espressione del più generale dovere d'assistenza e solidarietà che trova, nell'ordinamento giuridico altre enunciazioni quali: art. 151 cod. civ. ai sensi del quale, la separazione giudiziale può essere chiesta anche nel caso si verificano atti capaci d'arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole; la normativa in tema di scioglimento del matrimonio, che detta regole attente alla salvaguardia della prole; l'art. 417 cod. civ. che individua anche nei parenti entro il quarto grado i legittimati a promuovere l'azione d'interdizione e d'inabilitazione (artt. 414 ss. cod. civ.). Inoltre, accanto all'assistenza materiale, si pone, fondamentale, l'assistenza morale, che si articola nelle manifestazioni d'affetto e nell'obbligo d'istruzione e d'educazione.

- Art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù.
- Art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Nella realtà tale norma trova scarsa applicazione nonostante la sua portata generale sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita. E' importante il riconoscimento costituzionale perché, in assenza in uno statuto dei diritti del minore, è proprio la carta costituzionale, grazie ad un'interpretazione elastica, ad assicurare e promuovere la tutela dei diritti del minore. In effetti, la vera nascita del bambino quale cittadino a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la

³¹ Art 147 . Dovere verso i figli . Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere , istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacita'L. n. 151 /1975 (art. 29) "Riforma del diritto di famiglia"

legge sull'adozione speciale (l. 05 giugno 1967, n. 431), sostituita poi dalla legge 04 maggio 1983, n. 84 ed in seguito ancora modificata . Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione dall'adulto al minore, che diventa dunque degni titolari di diritti autonomi.

3.2 La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 «Norme contro la violenza sessuale»

L'ordinamento italiano sanziona penalmente la maggior parte dei comportamenti "violenti" nei confronti di minori, in particolare con l'approvazione della legge 15 febbraio 1996 n. 66 che contiene appunto le nuove norme sulla violenza sessuale. La legge ha, innanzitutto, recepito quello che da circa venti anni il movimento delle donne chiedeva a gran voce: il reato di violenza sessuale deve essere considerato un reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume, secondo quanto stabiliva il codice Rocco. La nuova legge prende l'avvio disponendo l'abrogazione integrale del capo I del titolo IX del libro secondo c.p., nonché degli artt. 530, 539, 541, 542, 543 c.p. (contenuti rispettivamente, il primo nel capo II e gli altri nel capo III dello stesso titolo)³².

³² Riguardo questo aspetto vedasi A. Cadoppi , " Commentario delle norme contro la violenza sessuale " Padova 1996, . p. 4 .

Il codice Rocco dà, per la prima volta, autonomo rilievo alla «libertà sessuale», intitolandole il capo I del titolo IX del libro secondo. Al cambio di etichetta non ha fatto però riscontro una congrua operazione di «personalizzazione» dei delitti sessuali, rimasta incompiuta sotto diversi profili; prima di tutto la classificazione sistematica, perché una volta riportata tra i delitti contro la persona, tali delitti andavano collocati non tra i «delitti contro la libertà personale»³³, bensì, più correttamente, tra i «delitti contro la libertà morale». Secondariamente, sono evidenti i problemi in ordine alla persistenza nell'incentrare il delitto sessuale sulla «violenza» anziché sul «dissenso», dimenticando che la libertà sessuale è offesa per il solo fatto di essere la persona dissenziente.

3.3 LA STRUTTURA DELLA LEGGE

L'art. 2 della legge n. 66 del 1996 recita: «Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.» La disposizione dell'art. 2 è perfettamente inutile. Per raggiungere il risultato che il legislatore si proponeva di ottenere, e cioè l'inserimento, dopo l'art. 609 c.p., di una serie continua di articoli *bis*, *ter*, *quater* e così via dicendo, bastava la formulazione adottata per ciascun articolo introdotto (art. 3: « dopo l'articolo 609 del codice penale, è inserito il

³³ F. Padovani, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in Riv. It. 1998, p. 1301

seguente...»³⁴, Il legislatore della riforma si è quindi accontentato di ricavare, per i delitti di violenza sessuale, uno spazio all'interno della classificazione adottata per i delitti contro la persona, senza modificarne l'intelaiatura.

L'art. 3 della legge 66/96, inserisce nel codice penale l'art. 609 *bis* che costituisce «l'architrave» della legge stessa. Sia il 1° che il 2° comma dell'articolo parlano di «compiere o subire atti sessuali». L'espressione «atti sessuali» sostituisce quella di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine» di cui ai previgenti artt. 519 e 521 c.p.

Tradizionalmente gli «atti sessuali» venivano intesi in senso soggettivo, dovendo essi essere orientati, per essere considerati tali, all'eccitamento o allo sfogo dell'impulso libidinoso. Ciò che decideva della sessualità o meno dell'atto era il movente, l'interiore atteggiamento psichico dell'agente, pur se da accertare attraverso le significative circostanze esterne (modalità, parti del corpo interessate, espressioni pronunciate ecc.)³⁵. Oggi, invece, gli «atti sessuali» vanno più correttamente intesi in senso oggettivo, con riferimento cioè alla natura oggettivamente sessuale dell'atto in sé considerato, da determinarsi, secondo le indicazioni della psicologia e della sociologia. E infatti più che altro in base ai costumi di un popolo che si configura ciò che è «sessualmente rilevante». Per alcuni popoli, ad esempio, lo sfregamento del naso contro il naso altrui può assumere connotati sessuali, e sul punto le

³⁴ A. Cadoppi, Op. cit., pag. 20

³⁵ Mantovani F., Op. cit. pag. 11

“pratiche sessuali” delle varie comunità nel mondo sono le più varie e curiose. Nel nostro paese, benchè non pare esistano studi conclusivi sul punto, si può dire che perché l’atto sia di natura «sessuale» occorra il «contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la mammella nella donna), anale o orale del partner».³⁶⁾ Al di fuori di queste ipotesi l’atto potrà essere «libidinoso», ma non sarà certamente «sessuale». Così saranno considerati «atti sessuali i toccamenti (attuati con l’organo genitale, con una mano, con la bocca, o anche con altra parte del corpo) sia dell’organo genitale in ogni sua parte anche periferica (oltre che, naturalmente, della mammella ove la persona offesa sia una donna), sia dell’ano, che della bocca».

In particolare, anche un bacio può essere atto sessuale, ma deve essere un bacio «profondo» per avere la natura sessuale richiesta dalla norma. Interessante, a tale proposito, l’opinione giurisprudenziale: secondo una sentenza della Corte di cassazione del 27 aprile 1998, integra il reato di «violenza sessuale» «l’afferrare alle braccia e l’attirare ripetutamente a sé una donna pronunciando la parola «amore» e cercando di baciarla sulla bocca, ancorchè, a causa di un movimento del capo della vittima dissenziente, l’uomo riesca a baciarla soltanto sulla guancia.³⁷⁾ La sentenza sembra sottolineare la necessità di rifarsi, nell’interpretazione dell’aggettivo «sessuale», alla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica: di qui la ricerca di una

³⁶⁾ Definizione proposta da A. Cadoppi nella I edizione del Commentario, Cedam, Padova 1996

³⁷⁾ Cass. Sez. III pen. 27 Aprile 1998, Di Francia, in Foro it., p.505 e ss.

definizione oggettiva di atti sessuali ed il riscontro della minore estensione della nozione rispetto a quella di «atti di libidine»³⁸.

Sostanzialmente, la predetta sentenza e' la prima ad evidenziare la connotazione oggettiva degli atti sessuali, contrapponendola alla nozione soggettiva degli atti di libidine di cui alla vecchia normativa. Per quanto riguarda invece quale sia la sorte degli atti «non sessuali», che prima rientravano nella nozione di atti di libidine, ad essi si riconosce comunque una rilevanza penale, o a titolo di violenza privata (art. 610: delitto punibile con pene fino a 4 anni di reclusione, di ingiuria (art. 594), o, sempre che ne sussistano i presupposti, nei casi meno gravi, di molestie (art. 660).

3.4 PROBLEMI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Più volte, nei confronti della legge n. 66 del 1996, si sono manifestate perplessità sulla compatibilità coi principi della Costituzione. Due sono gli aspetti della legge che pongono i maggiori problemi in tema di costituzionalità: l'espressione «atti sessuali», secondo taluni troppo generica per rispettare il principio di determinatezza³⁹; e l'attenuante del 3° comma dell'art. 3 della suddetta legge, anch'essa a giudizio di alcuni irrispettosa del principio menzionato (o, in alternativa, dell'art. 3 Cost.), per la vaghezza dell'espressione usata («casi di minore gravità»). A questi due rilievi ne sarebbe collegato un terzo, concernente l'eventuale mancato rispetto dell'art. 27 comma 3 Cost., per l'impossibilità di raggiungere fini rieducativi della pena,

³⁸ A. Cadoppi, Op. cit., p. 56

³⁹ M. Virgili, Riforme penali, processi e violenza sessuale, in Pol. dir. 1983 p.38 e ss.

vista l'insuperabile sproporzione delle pene rispetto a certi fatti scarsamente offensivi.

3.5 ART. 609 QUATER . ATTI SESSUALI CON MINORENNE

L'articolo richiamato cita:

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'art. 609 *ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

In prima lettura, l'art. 609 *quater* sanciva la soglia del compimento del quattordicesimo anno di età per delimitare il confine penale tra lecito e illecito nel compimento di atti sessuali (consensuali), con e fra minorenni (salva la

previsione dell'età minima di sedici anni ricorrendo uno dei particolari rapporti tassativamente elencati dalla norma al n. 2).

Bene giuridico tutelato

Il nostro ordinamento giuridico prevede una categoria di “intoccabili” dal punto di vista sessuale, in riferimento a cui vi è l'obbligo di astenersi da qualsiasi contatto, anche se frutto di consenso. Il diritto alla libertà sessuale presenta un duplice contenuto: diritto definibile “in positivo”, il diritto alla libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali, e, “in negativo”, come diritto di pretendere che altri non aggredisca il proprio corpo per fame oggetto di manifestazione di libidine⁴⁰. Da considerare subito, che al minore di quattordici anni è escluso il riconoscimento del diritto alla libera esplicazione delle proprie facoltà sessuali (diritto alla libertà sessuale “in positivo”). Il legislatore della riforma ha, anzi, ribadito che è comunque irrilevante (a parte la non punibilità del 2° comma dell'articolo) il consenso al compimento di un atto sessuale espresso da un minore degli anni quattordici. L'infraquattordicenne, quindi, non gode di una vera e propria libertà sessuale, essendo irrilevante ogni sua manifestazione di consenso nei confronti di maggiorenni.

Con l'art. 609 *quater*, 2° comma, il legislatore ha introdotto una causa di esclusione della colpevolezza, e dunque la «non rimproverabilità» del minore che (fuori dalle ipotesi di cui all'art. 609 *bis*) compia atti sessuali con altro minore che abbia compiuto gli anni tredici, purchè la differenza di

⁴⁰ F. Lemme, voce Libertà sessuale, Vol. VII, Torino, 1984 p.555

età tra i soggetti non sia superiore a tre anni: con ciò evitando di sancire un consenso a tali rapporti, che restano comunque rapporti senza nessuna approvazione⁴¹. L'età della persona offesa (tutelata in quanto non ha più di un certo numero di anni), aggiunta al NON riconoscimento al minore degli anni quattordici di una vera «libertà sessuale» determinano un bene giuridico protetto diverso dalla libertà sessuale, e consistente nell'«integrità fisiologica e psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale». Il compimento del quattordicesimo anno, quindi, rende valido il consenso prestato dal minore salvo quelle situazioni, tra i quattordici ed i sedici anni, in cui esiste un rapporto particolare tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato (ascendente, genitore, tutore, affidatario ecc.). Pertanto la tutela del minore di quattordici anni è da ricondursi alla sua immaturità, anche sessuale, ed al rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza, mentre il fondamento della tutela del minore dei sedici anni, in relazione a determinate persone, è nella soggezione, anche morale, in cui trovasi il medesimo nei confronti delle stesse. Per quest'ultimi, in sostanza, si ha riguardo alla relazione di fiducia che stringe il minore ad esse, relazione che può agevolare il consenso, o, comunque, impedirne il rifiuto⁴². Una particolare meritevole di essere evidenziato è che mentre l'art. 609 *bis* prevede la condotta di chi costringe o induce taluno a «compiere o subire» atti sessuali, viceversa l'art. 609 *quater* fa esclusivo riferimento a chi «compie» atti sessuali con minorenne. Si può dedurre, quindi, che nel novero delle condotte punite, ci sono quelle

⁴¹ L'espressione, riferita in generale alle cause di esclusione della colpevolezza, è di M. Romano, in cause di giustificazioneIn Riv. It. Dir. Proc. pen. 1990 p. 61.

⁴² S. Pecoraio, Atti di libidine violenti, in enc. dir., vol. VIII Milano, 1959 pp. 17, 18.

consistente nel compiere atti sessuali su se stesso o altra persona, mentre, sembra esserci un vuoto legislativo in ordine alla fattispecie di far compiere al minore (ovvero nell'indurlo a compiere) atti sessuali su se stesso o su altra persona.

3.6 LA NON PUNIBILITÀ DEGLI ATTI SESSUALI TRA MINORENNI

Ai sensi del secondo comma dell'art. 609 *quater*, «non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni». L'attuale art. 609 *quater*, al primo comma, continua a sancire l'illiceità penale del compimento di atti sessuali, con il minore di anni quattordici. Al secondo comma è prevista, invece, la non punibilità, entro certi limiti, del compimento di atti sessuali tra minori. In sostanza, chi ha compiuto i tredici anni ma non ancora i quattordici si trova in una posizione ibrida, in cui gode di una «libertà sessuale limitata», potendo validamente consentire al compimento di atti sessuali soltanto nei riguardi di coetanei o quasi, entro il noto limite dei tre anni. In altri termini, il legislatore «non se l'è sentita» né di abbondare la regola dell'«intangibilità» del minore di quattordici anni, né di infierire con la sanzione penale quando gli atti sessuali tra minori avvengano entro gli ormai noti limiti, ferma restando l'illiceità di detti atti⁴³.

⁴³ T. Padovani, «L'intangibilità sessuale», in «Violenza carnale e tutela della libertà», in Riv., it., p. 434

3.7 IL REATO DI CORRUZIONE DI MINORENNI

Il reato di corruzione di minorenni è stato radicalmente modificato (l'art. 530 c.p. è ora sostituito dall'art. 609 *quinquies*). L'ipotesi di reato nel vecchio testo contemplava due diverse situazioni: il fatto di colui che «fuori dai casi previsti dagli artt. 519, 520 e 521 c.p. (violenza carnale e atti di libidine violenti) commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore di anni sedici» e il fatto di chi «induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri⁴⁴». La nuova ipotesi contempla, invece, solo il caso in cui siano compiuti atti sessuali in presenza di minore di anni quattordici al fine di farlo assistere ad essi, quindi una formulazione più ristretta della precedente.

Soggetto attivo è «chiunque», si tratta di reato comune. Quindi anche il minore è punibile se ed in quanto imputabile. Da registrare la mancata previsione, per distrazione legislativa, di una causa di non punibilità analoga a quella dell'art. 609 *quater*, comma 3.

Persona offesa è non più il minore di sedici anni, ma quello di quattordici, essendosi così legittimata la consumazione di atti sessuali nei confronti o in presenza del minorenne, in età compresa tra quattordici e i sedici anni, purchè consenziente e non legato al soggetto da uno dei rapporti indicati dall'articolo 609 *quater* n. 2. Il legislatore ha, almeno, abolito la causa di non punibilità,

⁴⁴ F. Coppi, Osservazioni sulla corruzione di minorenni e reati di pericolo, in "Giurisprudenza di merito" 1971

prevista dall'articolo 530 c.p., costituita dal fatto che il minore fosse persona già moralmente corrotta. La disposizione presupponeva un'irreversibilità di personalità che se non può essere mai riconosciuta, figuriamoci ad un soggetto ancora in formazione⁴⁵. La condotta consiste nel compiere atti sessuali, cioè nel porre in essere, l'agente, tali atti su se stesso, su altra persona o con altra persona, diversa però dal minore vittima. Od anche su animali o cadaveri, mentre il reato non sussiste se si fa assistere il minore ad atti sessuali tra animali. Il tutto in presenza di minore di anni quattordici, il quale, pertanto, deve limitarsi ad assistere agli altrui atti sessuali, senza alcuna partecipazione materiale ad essi, senza subire o senza compiere alcun atto sessuale, su se stesso, ricorrendo altrimenti altri reati sessuali.

L'oggetto giuridico va individuato non nella libertà, ma nell'intangibilità sessuale, a salvaguardia del normale processo di maturazione, anche sessuale, del minore. E' ancora da notare che, essendo il reato di corruzione un reato di pericolo e non di danno, non si richiede per la sua consumazione l'effettiva corruzione del minore, ma è sufficiente “..la possibilità di tale evento da valutarsi sia in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di modo in cui si compie l'azione, sia alle condizioni personali del soggetto passivo..”⁴⁶

Circa l'elemento soggettivo trattasi, nella sostanza, di reato a dolo generico.

⁴⁵ F. Mantovani, “Diritto penale, Parte speciale”, Cedam, Padova, 1998, p. 61

⁴⁶ Cassazione penale 6.10.1967

3.8 LA PROCEDIBILITÀ

La legge di riforma ha anche modificato il regime della procedibilità rispetto all'abrogato articolo 542 c.p. L'art. 609 *septies* amplia i casi in cui si procede d'ufficio introducendo le ipotesi di «violenza sessuale su minore di anni 14, di atto sessuale commesso dal convivente del genitore» ovvero «da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia ovvero ancora su minore degli anni 10⁴⁷» Assume particolare rilievo il punto relativo alla perseguibilità (a querela di parte o d'ufficio) dei reati, soprattutto quelli commessi nell'ambito familiare. L'irrogazione di una sanzione penale ad un membro della famiglia ha effetti destabilizzanti sull'intero nucleo familiare alimentando meccanismi di ritorsione e sordi rancori. Le due tesi contrapposte sottolineano esigenze che non possono essere ignorate. E' sicuramente vero che è indispensabile far emergere dalla clandestinità comportamenti lesivi della personalità umana, e' però anche vero che un'indiscriminata procedibilità d'ufficio rischia di rompere gli equilibri familiari danneggiando soprattutto il minore. Perciò, tenendo presenti questi pericoli, si avanza l'ipotesi che nei casi di violenza intrafamiliare la procedibilità sia subordinata ad una preventiva valutazione del giudice minorile che soppesi le conseguenze che potrebbero derivarne per il minore. Una sospensione del procedimento ,quindi , ed un affidamento in prova del colpevole che consenta un trattamento del reo ed un sostegno a tutto il nucleo

⁴⁷ A.Cadoppi , Op. cit., p. 140-145

familiare, per tentare di ricostruire rapporti più adeguati e superare difficoltà e insufficienze.

CAPITOLO 4

Legge n. 269 del 3 agosto 1998 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»

La legge n. 269 del 1998, nota al pubblico come «legge sulla pedofilia» interviene, sebbene in ritardo, ad adempiere l'obbligo assunto in tal senso dal nostro Paese con la Convenzione di New York del 20 Novembre 1989. Si apre con un vero e proprio preambolo, l'art. 1:

”In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli, contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo

600 sono inseriti gli articoli da 600 bis a 600 *septies*, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge...”

La legge fa riferimento a due documenti sovra-nazionali, quali la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia O.N.U. del 1989, e la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali⁴⁸. Molto significativa la collocazione sistematica delle nuove norme: esse vengono a costituire i nuovi articoli (dal 600 *bis* al 600 *septies* del codice penale) che si pongono immediatamente dopo l’art. 600, che contempla il delitto di «riduzione in schiavitù». Volendo schematizzare, si può dedurre quanto segue:

a. il legislatore ha voluto, con la nuova legge, reprimere penalmente certe forme di sfruttamento sessuale ai fini commerciali dei minori;

b. ha considerato l’immaturità sessuale dei minori stessi e la loro conseguente libertà da intromissioni di qualsiasi genere in tale sfera, stabilendo quindi l’incapacità di autodeterminarsi, attesa l’età, in ambito sessuale;

c. ha concepito le ipotesi di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali che comportano la mercificazione della sessualità dei fanciulli - come nuove forme di riduzione in schiavitù!

⁴⁸ A.Cadoppi, “Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia” Padova 1999, p. 427

d. ha altresì considerato tali forme di sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali come serie minacce alla salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale - dunque, alla formazione dell'intera personalità - dei minori;

e. ha conseguentemente collocato le nuove fattispecie nella Sezione I del Capo III del libro secondo del codice penale, nell'ambito dei "Delitti contro la libertà individuale" ed in particolare dei "Delitti contro la personalità individuale".

4.1. LA PROSTITUZIONE MINORILE

Il primo comma dell'art. 600 bis

L'art. 600 *bis* c.p., mira a colpire lo sfruttamento della prostituzione minorile ed altre condotte (induzione e favoreggiamento) ruotanti attorno alla prostituzione dei minori degli anni diciotto. In un caso, nel II comma, è punito lo stesso cliente della prostituta, laddove questa abbia un'età compresa tra i quattordici e i sedici anni. In questo caso si ha un'attenuante se il cliente ha meno di diciotto anni. Le norme penali in tema di prostituzione sono tuttora quelle della c.d. «legge Merlin» (legge n. 75 del 20 febbraio 1958), la quale abolì le «case chiuse» e stabilì una serie di prescrizioni penali volte a "lottare", secondo quanto diceva il titolo della legge stessa, «contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». Importante sottolineare che l'art. 2 della legge n. 66 del

15 febbraio 1996, che ha modificato **l'art. 600 bis, provvede, per la prima volta nella storia recente del nostro diritto penale, alla repressione penale del cliente della prostituta!**

I reati previsti dalla norma devono ritenersi di mera condotta. La disposizione descrive in modo specifico la modalità di aggressione del bene giuridico tutelato. Trattasi di delitti eventualmente permanenti (fatta eccezione per l'ultimo comma che è un reato istantaneo). Il bene giuridico tutelato in questo caso è, come del resto è evidenziato dal preambolo, la tutela dei fanciulli, contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.⁴⁹ . Soggetto autore dei reati previsti dal nuovo art. 600 bis può essere «chiunque», trattasi pertanto di un reato comune in quanto non necessita, in capo all'agente, come invece nei reati «propri», alcuna particolare qualità personale.⁵⁰ Il soggetto passivo, la vittima cioè, deve avere una età compresa tra i quattordici e i sedici anni. La condotta della fattispecie di cui all'art. 600 bis (introdotto dall'art. 2 della legge oggetto di studio), primo comma c.p., consiste, alternativamente, nell'indurre, ovvero nel favorire o nello sfruttare la prostituzione di persona minore degli anni diciotto.

Per induzione alla prostituzione si suole intendere un'attività di persuasione, di determinazione o anche solo di rafforzamento della decisione, tale da far

⁴⁹ F. Izzo , Norme contro la pedofilia , Commento alle legge 3 Agosto 1998 , n. 269 , Napoli 1998 p. 17

⁵⁰ F. Izzo , op. cit. , p. 19

sorgere in un soggetto l'idea di prostituirsi, o da aggiungere motivi o stimoli per dedicarsi alla prostituzione, ovvero per riprendere tale attività in precedenza interrotta, o ancora per persistervi, accantonando la decisione di abbandonarla. Si ha favoreggiamento quando l'agente compie una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui prostituzione. Lo sfruttamento ruota senz'altro, anche nell'ottica dell'art. 600 *bis*, primo comma, intorno all'idea di una qualsiasi utilità che il soggetto attivo del reato trae dalla prostituzione altrui.

4.2 IL SECONDO COMMA DELL'ART. 600 BIS

La punibilità della condotta del «cliente» della persona che si prostituisce costituisce una novità, rispetto alla legge «Merlin», introdotta dalla Legge 269/1998.

La norma punisce «... chiunque compie atti sessuali con un minorenne con età compresa tra i 14 ed i 16 anni ...». La fattispecie in oggetto non prevede che l'iniziativa sia presa dal cliente, bensì punisce anche colui il quale accetta la proposta del minore, che data la giovane età non è in grado di valutare il la portata della sua condotta ed è vittima di un sistema che lo rende «schiavo»⁵¹. La commissione dei reati di cui al primo comma dell'art. 600 *bis*, comporta l'applicazione della severa pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da trenta a trecento milioni delle vecchie lire. Per il reato di cui al secondo

⁵¹ F. Izzo , op. cit. , p. 24

comma, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire dieci milioni.

A seguito della riforma del Giudice Unico di primo grado introdotta dal legge 16.12.99. n. 479, i reati di cui al primo comma dell'art. 600 *bis* spettano alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, quello di cui al secondo comma, al tribunale in composizione monocratica. L'arresto in flagranza per i delitti di cui al primo comma, è obbligatorio ai sensi dell'an. 380, comma 2, lett. c.), c.p.p. (così modificato dall'art. 11 legge 269/98); non è consentito, invece, l'arresto in flagranza di reato per il delitto di cui al comma 2 dell'art. 600 *bis*.⁵²

4.3 LA PORNOGRAFIA MINORILE

L'art. 3 della legge 269/98 ha introdotto nel corpo del codice penale l'art. 600 *ter* incriminante la «Pornografia minorile». La disposizione, composta di quattro commi, prevede diverse situazioni incriminatrici, costituenti reati di pura condotta, miranti a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli, persino quello della cessione gratuita di materiale pornografico minorile (comma 4). Trattasi di ipotesi di reati comuni, eventualmente permanenti.

In ordine al bene giuridico protetto dalle norme in questione esso va individuato nella libertà psico-fisica del minore (delitto contro la personalità individuale). Il predetto art. recita: “Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto

⁵² R. Bartolomeo, *Repressione della Pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269/98*, in “Diritto di famiglia...”, fasc. 4, -1998- pp. 1543-1584

al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma". Da precisare che l'espressione di pornografia appare nuova nell'ambito del codice penale, fino al 1998, si è usato il termine «osceno» per indicare ciò che, secondo il sentimento comune, offende il pudore . Il concetto di pornografia però non viene definito dal legislatore e questo ha creato problemi di interpretazione attese che le pene previste sono elevatissime (reclusione da sei a dodici anni e multa da lire cinquanta a cinquecento milioni, più severe di quelle previste per la violenza sessuale!

4.4 IL TERZO COMMA DELL'ART. 600 TER.

L'art. **600 ter**, **III** comma sancisce: "Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni". L'enfasi che ha accompagnato, a livello di opinione pubblica, l'emanazione della nuova legge «contro la pedofilia», e' in parte da attribuire alla fattispecie in esame, che incrimina in modo esplicito la diffusione di materiale pornografico («anche») via Internet («per via

telematica»). A dire il vero le capacità deterrenti del predetto comma , riguardo la lotta allo sfruttamento e l'adescamento dei minori a fini sessuali, sinora non si sono dimostrate proporzionate alle attese, e qualcuno ha visto in essa addirittura un minaccioso attentato alle libertà fondamentali dell'informazione e della comunicazione. In sostanza però non si può non osservare che la legge in esame punisce ogni diverso modo e momento della «circolazione» del materiale per «..bloccarla sul nascere anche quando non integri attività commerciali, o per impedire comunque che si estenda ad una più o meno ampia cerchia di destinatari, che a loro volta potrebbero poi ancora facilmente allargarla e moltiplicarla.⁵³». Il tutto risulta coerente con l'intero impianto della legge in quanto la punizione della messa in circolazione del materiale in esame, anche al di fuori di qualsiasi scopo od attività imprenditoriale o commerciale, non sembra sproporzionato atteso che, comunque, è considerata penalmente illecita anche la semplice condotta del destinatario che si procura o dispone di tale materiale (art. 600 *quater* c.p.). Ad evitare poi un'applicazione troppo generica di questo principio la Suprema Corte statuisce che «...per la configurabilità del reato di pornografia minorile ed in particolare dell'ipotesi di divulgazione di materiale pornografico prevista dal comma 3 dell'art. 600 *ter* c.p., non è sufficiente la cessione del materiale pornografico a singoli, ma è necessario che l'agente propaghi detto materiale presso un numero indeterminato di persone; come nel caso di fotografie di minori a contenuto

⁵³ A. Cadoppi , op. cit. , commento di L. Ricotti , Cedam 1999, p. 546

pornografico distribuite per via telematica a mezzo di una Chat-Line». In ordine all'elemento soggettivo, mentre per l'attività di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione del materiale pornografico è sufficiente il dolo generico, per quanto attiene alla diffusione di notizie, la condotta deve essere finalizzata all'adescamento o sfruttamento (dolo specifico); ne consegue che anche se il contatto con il minore non si realizza, pur sempre il reato è consumato .

4.5 IL QUARTO COMMA DELL'ART. 600 TER

Il quarto, ed ultimo comma dell'art. 600 *ter*, recita: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”. Il legislatore ha ritenuto opportuno stroncare, a tutti i livelli, il fenomeno della pornografia minorile, e a questo fine non solo ha colpito lo sfruttamento dei minori al fine di produrre e commerciare materiale pornografico, ma anche condotte ben più distanti come la cessione, anche a titolo gratuito, del materiale, nonché la stessa semplice detenzione del materiale ! La cessione può essere a titolo oneroso o gratuito.⁵⁴

⁵⁴ F. Izzo , norme contro la pedofilia , Edizione Simone , Napoli 1998, p. 38.

In ordine all'elemento soggettivo del delitto in esame si osserva la necessità della consapevolezza dell'origine del materiale ⁵⁵dello sfruttamento sessuale del minore e dell'età del soggetto passivo. I delitti previsti dal primo comma (sfruttamento dei minori per fini di pornografia) e dal secondo (commercio di materiale pornografico) sono puniti con la pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 50 a 500 milioni di lire da tradursi in euro. Il delitto di cui al comma terzo (diffusione di materiale pornografico) è sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni. Infine, il meno grave delitto previsto dal comma quarto (cessione di materiale pornografico), è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 3 a 10 milioni delle vecchie lire. Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600 septies (art. 7 legge 269/1998)⁵⁶. Per quanto concerne la competenza per i reati di cui ai primi tre commi, essa spetta al tribunale in composizione collegiale, quella di cui al quarto comma al tribunale in composizione monocratica. Per quanto attiene all'arresto in flagranza (artt. 380 e 381 c.p.p.), esso è obbligatorio per i primi due commi, facoltativo per il terzo, non ammesso per il quarto comma. Il fermo di indiziato (art. 384 c.p.p.) è ammesso solo per i delitti di cui ai primi due commi. La custodia cautelare in carcere, ricorrendone i presupposti, è applicabile per i delitti di cui ai primi tre commi. Le intercettazioni telefoniche sono sempre ammissibili quando si procede per i delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo comma.

⁵⁵ B. Romano, *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge n. 269/98*, in *Diritto di famiglia*, 1998, p. 1543

⁵⁶ B. Romano, *Norme antipedofilia*, in *Guida al Diritto*, n. 33 del 1998, p. 46

4.6 REATI IN INTERNET

Uno spazio particolare merita il problema relativo ai reati commessi in “Internet” ai danni di minori ed alle responsabilità dei “Providers” in ordine agli stessi . Prima di entrare nel merito risulterà utile fornire qualche indicazione riguardo i termini appena espressi . Dal punto di vista del funzionamento, Internet è, più che una rete di telecomunicazioni, una rete aperta, o meglio una “rete di reti”. Si tratta infatti di una struttura di telecomunicazioni (TLC) che comprende in sé numerosi strumenti diversi: dal cavo telefonico a quello a fibra ottica, dai ponti radio al satellite. Il fenomeno della connessione tra reti è operativo grazie all’uso di un protocollo di trasmissione comune, consistente in una serie di regole per comporre i messaggi, facendo sì che questi possano essere scambiati e “letti” da due computer, anche se diversi tra loro. Ad ogni computer collegato alla rete, viene assegnato un indirizzo IP(Internet Protocol), consistente in un codice numerico; questo sistema di indirizzi consente di identificare in modo univoco ogni computer collegato alla Rete, e quindi di instradare verso una e una sola macchina i messaggi immessi o ricercati nel sistema. Internet si presenta dunque come una struttura aperta, diffusa e apparentemente priva di ogni regolamentazione. Probabilmente queste caratteristiche sono valse, almeno quanto le innovazioni che ne hanno facilitato l’accesso, alla diffusione di Internet nelle biblioteche, negli uffici e nelle abitazioni di un numero sempre maggiore di cittadini in tutto il mondo . Indubbiamente, si tratta della più

interessante novità che ha investito il mondo della comunicazione (e non solo) negli ultimi anni, aprendo nuove prospettive per ogni categoria di utenti. Per il cittadino Internet rappresenta, nelle sue diverse forme, una possibilità inedita di comunicare, reperire informazioni e apprendere, grazie alla multimedialità, notizie e competenze in maniera nuova. Per l'intera società, ormai a livello mondiale, Internet è un'occasione per ridurre le distanze geografiche e culturali tra i vari Stati e comunità diverse, nell'ottica della c.d. globalizzazione.

4.7 L'ANONIMATO E LA RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER

Nell'ambito degli innumerevoli contatti che ogni giorno si instaurano tra i soggetti di Internet può accadere, e di fatto accade, che si creino conflitti fra i diversi soggetti e che si ledano diritti altrui. Proprio la natura capillare di Internet, di cui si è detto, e la diffusione globale di qualunque informazione che vi sia immessa, possono amplificare enormemente le conseguenze di un eventuale comportamento illecito. Uno dei presupposti della reazione dell'ordinamento giuridico di fronte al compimento di un'attività illecita è l'individuazione del soggetto responsabile, perché questo possa accollarsi le conseguenze del suo operato. In altre parole, perché qualcuno possa essere considerato responsabile per ciò che fa, il primo passo da compiere è che lo stesso sia identificato. Ciò non vuol dire che, nella comune esperienza, si riesca sempre a individuare tale soggetto. Ma, mentre per gli illeciti che non hanno nulla a che vedere con la Rete, ciò è dovuto a motivi esterni all'illecito stesso, e comunque rappresenta un'eccezione, in Internet la stessa possibilità di risalire a un soggetto identificato o identificabile è pregiudicata da motivi intrinseci al

sistema, e rappresenta quindi la regola. L'accesso a Internet avviene normalmente sulla base di una registrazione dell'utente. Ciò non è però sufficiente a identificare concretamente l'eventuale soggetto autore dell'illecito. Infatti, non solo non può escludersi che siano forniti falsi estremi di identità ma, soprattutto, l'identificazione dell'autore dell'illecito si arresta all'individuazione del punto di partenza del messaggio, e non può evitarsi l'intervento di terzi estranei. E' anche possibile, più semplicemente, che l'utente utilizzi in modo fraudolento l'identificazione di un altro soggetto, o alteri il proprio indirizzo elettronico. Si tenga presente, inoltre, che esistono appositi siti che consentono una navigazione anonima, cancellando l'identificazione elettronica e tutte le "tracce" lasciate dall'utente nel suo utilizzo di Internet.

Le difficoltà di una concreta rintracciabilità del soggetto autore degli illeciti dovuta, come accennato, alle modalità di svolgimento delle comunicazioni in internet, comporta il discusso coinvolgimento di un altro soggetto: **il provider**. Questa figura viene in rilievo poiché è in qualche misura coinvolta nella commissione dell'illecito, considerato che fornisce all'utente l'accesso alla Rete e gli organizza il servizio. Inoltre il provider è l'unico soggetto che sia in grado di rintracciare l'indirizzo dell'elaboratore da cui è partita la comunicazione illecita. E' dunque possibile ipotizzare una corresponsabilità del provider per fatti commessi in Internet dall'utente? Dalle sentenze relative all'esperienza americana, emerge chiaramente un'evoluzione nella concezione della responsabilità del provider: da una prima affermazione di totale

irresponsabilità, in quanto soggetto che riveste una funzione assimilabile a quella del libraio o distributore, si è passati all'affermazione di una potenziale responsabilità, se l'attività esercitata risulta collegata a poteri di controllo sulle notizie e sui contenuti immessi in Rete (figura dell'editore). Anche sul versante europeo, per quanto non si sia ancora formata una casistica paragonabile a quella statunitense, le linee guida sembrano andare nella stessa direzione.

In Italia Il legislatore non ha, ancora, affrontato esplicitamente la questione dei limiti e dei presupposti della (possibile) responsabilità penale degli operatori e fornitori di servizi in rete, per i fatti illeciti ivi commessi ⁵⁷. Nel nostro ordinamento la libertà di manifestazione del pensiero trova dei limiti espressamente sanciti dalla costituzione . Pertanto, una soluzione interamente orientata alla tutela della libertà di espressione e che non si preoccupi di contemperare la stessa con una adeguata protezione di alcuni inviolabili diritti , non può essere seguita, quantomeno in riferimento al nostro ordinamento. Ma come può essere ritenuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 600 *ter* l'Internet-provider? Si riportano a tal proposito le conclusioni a cui è giunto il **Professor Manna**⁵⁸ secondo il quale “..potrebbero prefigurarsi due forme di responsabilità: una di tipo **omissivo** e l'altra di tipo **commissivo**. Secondo la prima ipotesi, si potrebbe sostenere che l'Internet-provider venga ritenuto responsabile per non aver impedito quell'evento costituito dall'immissione in rete di materiale pedopornografico L'art 600 *ter* sembra quindi delineare un

⁵⁷ Seminara , “La pirateria su Internet e il diritto penale ” in RTDPE 1997 , p. 71 e ss.

⁵⁸ A. Manna , Considerazioni sulla responsabilità penale dell'Internet provider in tema di pedofilia, in il Diritto dell'informazione , 2001 , fasc. 2, p. 147 e ss.

delitto di semplice condotta con la conseguenza che lo stesso sarebbe tenuto ad una attività di controllo penalmente sanzionata. In questo modo però si assegnerebbe all'Internet-provider un compito equivalente a quello di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria che dovrebbe essere del tutto estraneo a chi si limita a svolgere un'attività d'impresa, in quanto in tali ipotesi è il legislatore che stabilisce i predetti doveri penalmente sanzionati. Laddove quest'ultimo non lo preveda espressamente, non è possibile pervenire ad una interpretazione di questo genere. Pertanto la possibilità di imputare penalmente l'Internet provider a titolo di responsabilità omissiva appare difficilmente praticabile. Resta l'altra possibilità, quella di individuare una ipotesi di responsabilità commissiva in concorso : in pratica si imputerebbe all'Internet-provider una sorta di condotta agevolatoria, per aver fornito accesso in rete a soggetti che poi vi hanno immesso materiale pornografico attinente ai minori. Questa prospettiva ha sicuramente maggiore possibilità di affermarsi in giurisprudenza rispetto alla prima configurando, a suo carico, una responsabilità a titolo di dolo eventuale. Soluzione però in qualche modo azzardata e pericolosa perchè rischia di far venir meno quel requisito fondamentale che è la conoscenza del materiale illecito, motivo principale per il quale anche questa ipotesi sembrerebbe difficilmente accoglibile”.

Questo però non significa che l'Internet-provider sia esente da qualsiasi forma di responsabilizzazione penale. Quello che sembra necessario trovare è il punto di incontro tra la libertà di manifestazione del pensiero, collegata alla libertà di impresa, e l'esigenza di un'adeguata tutela dei diritti dei minori e del

loro sano sviluppo sessuale. Sempre secondo il Professor Manna , appare utile il riferimento alla legislazione tedesca (22 luglio 1997) sui servizi di informazione e comunicazione . Tali disposizioni richiedono , prima di tutto, la conoscenza del materiale pornografico che è stato immesso in rete, per evitare le “tentazioni” di ricorrere al dolo eventuale. Inoltre, è ben disciplinata la stessa posizione di garanzia: non ha infatti senso che l’Internet-provider sia sempre responsabile a livello di omesso controllo, data la difficoltà dei controlli sui contenuti. La legge tedesca pone, quanto meno, due fondamentali presupposti dell’obbligo penalmente sanzionato: la possibilità tecnica del controllo e l’esigibilità dello stesso. Se non si arriva ad una disciplina di questo tipo si rischia, proprio per le difficoltà tecniche di individuare l’autore che immette questi dati in rete, di individuare nell’Internet-provider l’unico soggetto che risponda penalmente, creando dei veri e propri “capri espiatori”⁵⁹.

4.8 LA DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

L’art. 600 quater introdotto dall’art. 4 della legge 269 del 1998, è stata una delle norme più discusse dell’intera legge! Punire il mero detentore di materiale pornografico andava contro la tradizione del nostro diritto penale, che ha sempre tendenzialmente rispettato *la privacy* del domicilio dei cittadini e ha dunque tendenzialmente permesso quasi ogni attività , senza vittime evidenti , che si svolgesse nell’intimità del focolare domestico. La legge attuale, diversamente, non condividendo tale logica e ritenendo tale tipo di

⁵⁹ Idem nota n. 32

comportamento “degno” di essere represso penalmente⁶⁰, intende colpirlo a tutti i livelli. Il legislatore non mira ad una repressione della pornografia come tale, ma alla repressione delle pornografia minorile, perché essa deriva dallo sfruttamento sessuale dei minori. In questa prospettiva, non si tratta della repressione di un vizio di per sé, ma della repressione di un vizio perché dannoso a vittime in carne ed ossa, quali i minori, tanto che i delitti in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti delitti contro la persona. Per cui, se tale repressione penale è legittima, sarà legittima anche la minaccia della sanzione penale nei confronti del detentore del materiale, perché anche quella condotta si pone nella prospettiva dell’offesa del bene giuridico finale (lo sviluppo psicofisico dei minori). D’altra parte, però, è pur vero che “..la condotta di chi possiede il materiale non lede direttamente il bene giuridico..”, ed anzi il reato in questione appare piuttosto, “..un illecito volto appunto ad ostacolare la commissione dei delitti veramente significativi in relazione alla tutela del bene giuridico..⁶¹”. E, comunque, il diritto alla *privacy* ed il correlativo diritto alla libertà sessuale del singolo possessore di materiale pornografico, sussiste⁶².

La descrizione del delitto descritto nell’art. 4 legge 269/1998, si apre con una clausola di esclusione, ricorrendo solo se non è configurabile quello previsto dall’art. precedente sanzionante la pornografia minorile («... al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter...»). La norma punisce chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto

⁶⁰ A. Cadoppi , op. cit. p. 578

⁶¹ A. Manna , op. cit. p. 158

⁶² V. Zeno -Zencovich , -Il corpo del reato-“ relazione al convegno “ Pedofilia ed Internet” in Pol. Dir , 1999.

mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18. Con il termine si «procura», deve intendersi l'acquisto della disponibilità fisica del materiale pornografico; con il termine «dispone» deve ritenersi che il precetto faccia riferimento a tutte quelle ipotesi in cui il materiale è nella titolarità dell'agente, è a lui accessibile, ma fisicamente non è nella sua materiale disponibilità (es. custodito in archivi informatici od in siti Internet ad accesso protetto). Anche in tale fattispecie vi è un delitto presupposto e che cioè il materiale pornografico provenga dallo sfruttamento sessuale dei minori e di ciò il detentore sia consapevole. L'elemento soggettivo del delitto è costituito dal dolo generico e cioè dalla consapevolezza dell'agente di detenere materiale pornografico riguardante minori e proveniente dal loro sfruttamento. La detenzione di materiale pornografico minorile è punita con la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a lire 3 milioni. Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art 600 sexies⁶³. La competenza per il delitto in questione appartiene attualmente al Tribunale in composizione monocratica. Tenuto conto dell'esiguità della pena prevista, l'arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti. Non è ammissibile l'adozione di misure cautelari coercitive e l'autorizzazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali.

⁶³ A. Marini, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, in *Legisl. Pen.* 1, 1999.

4.9 INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PORNOGRAFIA MINORILE

La nozione di turismo sessuale costituisce uno dei punti centrale della legge 269/98, tanto che la legge vi fa espresso riferimento proprio nel titolo⁶⁴. Sotto la rubrica “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”, la legge sanziona con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da trenta a trecento milioni, chiunque organizzzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comportanti tale obiettivo. Si tratta di un reato comune che predispone una tutela penale “anticipata⁶⁵” contro le aggressioni al bene giuridico della dignità e della libertà del minore, nonché del suo sviluppo , in quanto si riferisce a condotte solo preparatorie all’effettiva fruizione dell’attività sessuale, obiettivo dell’intervento repressivo del legislatore . La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non anche agli aderenti all’iniziativa come clienti (per i quali, eventualmente, potrà configurarsi il delitto tentato di cui al secondo comma dell’art. 600 *bis*). Ciò che viene punito è sia l’organizzazione, cioè l’iniziativa e la programmazione, che la sola propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione dello sfruttamento della prostituzione minorile. Non è necessario che la propaganda venga palesata apertamente, è sufficiente che lo scopo del viaggio sia sufficientemente esplicitato ai clienti. Inoltre la punibilità della condotta sussiste anche quando la fruizione dello sfruttamento della prostituzione

⁶⁴ V. Veneziani , Commento all’art. 5 L. n. 269/98 , a cura di Id Padova , 1999, p. 425..

⁶⁵ P.De Francesco, “L 3 Agosto 1998, n. 269” in Leg. Pen., 1999, p. 95

minorile non è lo scopo principale del viaggio, ma una opportunità accessoria . La Suprema Corte con sentenza del 10 dicembre 2001 ⁶⁶ ha ritenuto che l'attività di propaganda è di per sé idonea a mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma; stessa idoneità riconosciuta all'organizzazione dei viaggi di piacere anche da parte di un singolo soggetto, in quanto il requisito dell'organizzazione sembra essere riferito ai viaggi e non alla necessità di una struttura organizzata a carattere associativo. La sentenza citata, in ordine all'organizzazione dei viaggi, parla anche di possibile concorso dei reati di turismo sessuale e di lenocinio. La pena prevista è di particolare severità, la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni (da tradursi in euro). Alla condanna consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600 septies c.p.-⁶⁷

La competenza per il delitto in esame appartiene al Tribunale in composizione collegiale. L'arresto in flagranza è obbligatorio. Il fermo di indiziato di delitto è consentito. In presenza dei requisiti di legge, è ammissibile la misura cautelare della custodia in carcere. Le intercettazioni sono ammissibili.

4.10 RAVVEDIMENTO OPEROSO (COMMA 4)

La pena per i delitti di cui agli artt. 600 bis (prostituzione minorile) e 600 ter (pornografia minorile) è diminuita da un terzo alla metà per colui il quale si adopera concretamente in modo che il minore riacquisti la propria autonomia e

⁶⁶ Cas. Sez. pen. III 10 Dicembre 2001 , in dir. Pen. Proc. , 2002 , commento di P. Parodi.

⁶⁷ G. Flora , La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori , profili di diritto penale sostanziale , in Studium Juris , 1999, pp. 729-734.

libertà. Si tratta di un'attenuante speciale. Per la sua ricorrenza è necessario che⁶⁸:

- l'autore di uno dei reati sopra indicati, od un concorrente in essi, si attivi in modo concreto, dando un contributo causale allo scopo da raggiungere;
- si verifichi effettivamente lo scopo della liberazione morale e fisica della vittima. Infatti nella descrizione dell'attenuante non è indicato come sufficiente un adoperarsi "al fine di", ma è necessario che il minore "riacquisti" l'autonomia e la libertà.

4.11 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA LEGGE 269/98: MOLTE INNOVAZIONI E QUALCHE LIMITE

La legge in esame e' sicuramente una buona legge: avanzata e coraggiosa .

E' composta da 19 articoli con i quali , spesso utilizzando principi innovativi, si propone essenzialmente di realizzare le seguenti finalità.

□ **Rafforzare la repressione penale.** La legge in esame determina l'introduzione nel codice penale, dopo l'art. 600 (riduzione in schiavitù), degli artt. da 600-bis a 600-septies, contenenti una serie di nuove fattispecie delittuose. Vengono creati i reati di Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico e Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile.

□ **Fornire all'autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali.** La previsione di pene edittali così consistenti già determina effetti processuali,

⁶⁸ A. Marini, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione , in leg. Pen. n. 1 , 1999.

come l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, la possibilità del fermo di indiziato, l'ammissibilità della custodia in carcere e delle intercettazioni. Inoltre è prevista una forma particolare di audizione dei teste minori, volta ad evitare traumi psicologici al soggetto esaminato (c.d. audizione protetta).

□ **Tutelare i minori da danni fisici e psichici connessi ai reati subiti.** L'art. 2, comma 2 crea un circuito informativo tra le Procure e il Tribunale per i Minorenni, al fine di consentire a quest'ultimo l'adozione dei provvedimenti più opportuni. L'art. 8 porta modifiche all'art. 734-bis c.p., vietando la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori vittime dei reati di sfruttamento della prostituzione e della pornografia, uguagliando il divieto già previsto per i reati di violenza sessuale. In caso di prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 2), l'art. 15 obbliga gli autori del reato a sottoporsi ad accertamenti diagnostici, per accertare l'eventuale presenza di patologie sessualmente trasmissibili, in modo da attuare interventi terapeutici anche sulle vittime.

□ **Istituire importanti compiti di coordinamento e di informazione.** L'art. 17 affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Interni un'attività di monitoraggio e repressione dello sfruttamento minorile, stimolando la cooperazione internazionale e istituendo nuovi nuclei investigativi specializzati presso le Questure e le Squadre Mobili.

Mezzi di contrasto

Per quanto riguarda i mezzi di contrasto al fenomeno pedofilia di grande rilievo appaiono gli istituti maggiormente innovativi introdotti dalla legge in

esame. L'art. 14 L. 269/98 disciplina le attività di contrasto al fenomeno criminale pedofilo, utilizzando l'esperienza derivante dall'applicazione di norme che già prevedevano questi istituti nel campo del traffico degli stupefacenti e della criminalità organizzata (acquisto simulato di materiale pornografico, forme di infiltrazione di agenti nell'attività criminale, il differimento di sequestri o dell'esecuzione di altre misure cautelari, allo scopo di fornire alla Polizia Giudiziaria idonei strumenti organizzativi e investigativi). Questa attività di indagine si svolge anche e soprattutto su Internet, cui indubabilmente l'art. 14 si riferisce parlando di "reti di telecomunicazione disponibili al pubblico". Tra le operazioni di contrasto riveste grande importanza l'apertura di siti Internet o altre aree telematiche di comunicazione e scambio. In questi spazi gli operatori del personale di polizia specializzata possono realizzare o partecipare a scambi di informazioni e comunicazioni con altri operatori del sistema, allo scopo di raccogliere gli elementi probatori necessari all'individuazione dei responsabili dei reati di pedofilia.

4.12 PRINCIPI INNOVATIVI DELLA LEGGE N. 269/98

Le principali innovazioni introdotte dalla legge in esame possono essere così sintetizzate.

1) Il concetto di materiale pornografico minorile.

L'introduzione di questo termine rappresenta per il legislatore una novità assoluta. In precedenza, in ogni caso di disciplina inserita nel codice penale, si era fatto riferimento solamente al concetto di oscenità. Con il termine

pornografia si indica essenzialmente “ogni oggetto o ogni spettacolo o parte di esso consistente in manifestazioni o sollecitazioni dell’istinto sessuale espresso con la riproduzione, con la rappresentazione o con l’esibizione di organi genitali”. Risulta ovvio che rientrano in questo concetto tanto i film quanto le fotografie pornografiche riguardanti i minori, su qualunque supporto siano prodotti.

2)La detenzione di materiale pornografico minorile

Con la fattispecie di detenzione, introdotta dai termini “si procura” e “dispone”, il legislatore ha inteso punire l’ultimo anello della “catena” legata alla circolazione del materiale pornografico riguardante minori: il destinatario finale. Costui è un soggetto che, pur estraneo all’attività di produzione o divulgazione del materiale, fornisce il suo effettivo contributo alla circolazione dello stesso, attivandosi per entrarne in possesso. La norma in questione è una delle più discusse dell’intera legge. Infatti, punire il semplice detentore di materiale pornografico è sembrato andare contro una certa tradizione del nostro diritto penale, tendenzialmente rispettoso della privacy degli individui. Per questo motivo la scelta del legislatore è apparsa **coraggiosa** e, considerato il fine, **condivisibile**. Non si tratta in questo caso di una repressione della pornografia come tale ma della repressione della pornografia minorile, in quanto essa deriva dallo sfruttamento sessuale dei minori. Non repressione di un vizio in quanto tale ma scelta di campo volta alla difesa dell’integrità dei minori.

3) Punibilità per “fatti commessi all'estero”

In pratica l'art. 604 del codice penale prevede la punibilità degli autori di tutti i reati a sfondo sessuale, commessi ai danni di minori, da cittadini italiani all'estero. Per la prima volta quindi si realizza l'applicazione extraterritoriale del codice penale nazionale per reati commessi all'estero ai danni, soprattutto, di cittadini stranieri. Superfluo sottolineare la novità e la forza rappresentata da una simile norma che sottrae all'autore di tali nefandezze la possibilità di sfruttare convenienze e connivenze esistenti nei paesi più poveri nei quali con poco denaro si riesce spesso ad ottenere una sorta di impunità. Altra prerogativa della legge che si vuole evidenziare, ritenuta in qualche modo positiva se non altro per il messaggio che intende lanciare, riguarda la **severità delle pene**. Queste considerazioni sulla durezza delle pene, valgono in particolare per quanto concerne le fattispecie contenute nell'art. 600-ter, c.p. L'ipotesi di sfruttamento sessuale del minore al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, è punita con la reclusione da sei a dodici anni, e con la multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni. La stessa pena è prevista per l'ipotesi di commercio del materiale pornografico prodotto attraverso il predetto sfruttamento. Per la fattispecie di divulgazione, pubblicizzazione o distribuzione del materiale pornografico riguardante minori, le pene comminate sono la reclusione da uno a cinque anni, e la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

4.13 LIMITI

La legge in esame , oltre i tanti e indubbi meriti di cui si e' ampiamente parlato, presenta comunque dei limiti , al di là dei miglioramenti che la legge n. 38 del Febbraio 2006 apporterà, e di cui si parlerà nelle pagine successive. Infatti seppur dalla stampa all'epoca ed ancora oggi è stata ed è decantata come una legge contro la pedofilia nei suoi articoli non si parla del “**reato di pedofilia**”. In pratica vengono previste e punite tutte le condotte che un pedofilo può attuare senza però mai fare espressamente riferimento al reato specifico. Inoltre :

-non colpisce il cliente che soggiace con il minore che ha un età compresa tra i 16 ed i 18 anni ;

-non prevede che il provider , che è colui che offre spazi gratuiti o a pagamento per costruire pagine web, adotti un codice di autodisciplina o autoregolamentazione per rilasciare gli spazi;

- non è previsto ad esempio che possa esistere un registro telematico dei proprietari di queste pagine web, ed così che in questo modo si permette a chiunque di rimanere nell'anonimato o la possibilità di aprire un sito web anche a nome di un'altra persona tanto nessun provider, salvo alcuni, al momento della registrazione, per avere lo spazio, richiede un documento d'identità comprovante le generalità ;

-non prevede che il pedofilo già condannato possa essere schedato;

-non consente alle forze di polizia, alle quali pur ha potenziato i mezzi di indagine, di poter conservare le prove ed il corpo del reato.

4.14 NORME PENALI EUROPEE A CONFRONTO

Nonostante le norme a tutela e difesa del minore, la pedofilia resta un problema internazionale soprattutto sotto il profilo della diffusione del turismo sessuale degli ultimi anni. «Paradisi del sesso» come la Thailandia, lo Sri Lanka, le Filippine, il Brasile, o più recentemente i paesi dell'Europa dell'Est, sono diventati le mete preferite da migliaia di turisti europei, nordamericani, giapponesi ed australiani alla ricerca di avventure eterosessuali e omosessuali. Tra questi turisti del sesso non mancano i pedofili, che, in assenza di una adeguata tutela legislativa e sociale dei minori, si trovano a poter soddisfare i propri desideri al di fuori di ogni controllo da parte delle autorità, o persino con la connivenza della Polizia locale. L'allarme suscitato dal diffondersi dell'AIDS ha fatto aumentare la richiesta di minori per il turismo sessuale in quanto molti clienti, anche se magari non normalmente pedofili, ritengono più sicuro il sesso con un minore che con un adulto. Ciò ha favorito lo squallido mercimonio di bambini (anche giovanissimi), venduti dalle famiglie per poche centinaia di dollari a mezzani o proprietari di bordelli che in genere ne recuperano il costo mettendo all'asta la loro verginità. I paesi in cui si realizza il turismo sessuale hanno iniziato un processo di revisione delle proprie leggi per adeguare il proprio ordinamento giuridico alle esigenze di punire i propri cittadini che commettano atti tanto odiosi in territorio straniero, mantenendo

spesso un atteggiamento ambivalente nei confronti della pedofilia. Per anni il turismo sessuale è stato visto come un male necessario, un aspetto poco simpatico del turismo, che fa confluire però quantità sostanziali di valuta pregiata nelle casse dello Stato. Ultimamente, in seguito alla strenua campagna per i diritti dei bambini, si sta facendo sempre più strada, anche a livello politico, un'insofferenza verso i turisti che compiono abusi sessuali sui minori. In alcuni di questi paesi, questa nuova attenzione per i diritti dei bambini è però frenata dal fatto che la Polizia ed alcune autorità hanno interessi nella gestione dei bordelli. La corruzione inficia gran parte del settore pubblico e molto spesso, dietro pagamento di somme modeste, i poliziotti sono pronti a chiudere un occhio sul comportamento dei turisti provenienti dai paesi industrializzati. Di fronte ad una mancia, i gestori degli hotel sono parimenti disposti ad ignorare l'età della ragazzina (o del ragazzino) che sale in camera con il turista. I minori stessi, spesso costretti a prostituirsi in condizioni di schiavitù, non possono chiedere aiuto alle autorità per timore di venir trattati come autori (anziché vittime) di reato e di essere arrestati⁶⁹. Nel marasma della povertà, i pochi dollari pagati da un turista a caccia di orgasmi nuovi, possono essere una benedizione. Le sanzioni comminate ai pedofili nei paesi occidentali e l'espansione del turismo in generale, sono le ragioni principali per le quali la prostituzione infantile si è diffusa nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei quali ora stanno introducendo leggi contro i clienti e gli intermediari. In molti di questi paesi, esistono già leggi contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ma

⁶⁹ L. De Cataldo, Neuburger (a cura di), La pedofilia, Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, Padova, Cedam, 1999.

vengono raramente applicate nei confronti dei turisti stranieri. I pochi che sono stati condannati, sono stati liberati dietro pagamento o di una cauzione, per poi rientrare in patria sottraendosi all'esecuzione della pena⁷⁰. L'espulsione è stata a lungo la sanzione più severa contro i turisti, che potevano così rientrare in patria senza dover affrontare alcuna conseguenza sul piano giuridico-penale, visto che, in molti paesi, il principio di territorialità del diritto penale costituiva un ostacolo all'esercizio dell'azione penale per reati commessi all'estero. Per questo motivo, **ITALIA**, Australia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti hanno introdotto leggi sull'extraterritorialità, che permettono di esercitare **l'azione penale contro i cittadini che abbiano commesso reati all'estero**⁷¹. Tali disposizioni pongono fine all'impunità goduta finora dai pedofili e lanciano un messaggio chiaro: le attività sessuali con i minori sono un reato, ovunque si verifichino. I problemi di applicazione delle disposizioni sull'extraterritorialità però, sono notevoli. Innanzitutto, si presuppone una buona cooperazione tra la Polizia di almeno due paesi diversi, e questo comporta costi di indagine molto alti (viaggi, traduzioni, interpretazioni, acquisizione di prove e testimonianze, ecc.). Le possibilità di successo sono limitate, e occorrono nuove forme di collaborazione internazionale. Le legislazioni nazionali si sono dunque arricchite di clausole d'extraterritorialità. La legge belga del 1995 sulla repressione della pornografia infantile, ad esempio, permette di perseguire i reati commessi all'estero da cittadini belgi o

⁷⁰ De Cataldo, Neuburger, op. cit. p. 340.

⁷¹ F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, 3 ed., Padova, Cedam, 1992 pp. 913-914.

da stranieri che risiedono in modo permanente in Belgio. Il codice penale austriaco è stato recentemente modificato ed una clausola simile è entrata in vigore dal 10 marzo 1997. Il nuovo codice penale spagnolo prevede una disposizione conforme: il giudice può tenere conto dei reati commessi all'estero per qualificare il delinquente recidivo ed applicargli una sanzione più grave. Un fenomeno associato all'abuso sessuale dei minori a scopo commerciale è proprio la pornografia minorile. In Francia, Germania, Inghilterra, Galles, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Italia, Svizzera e Stati Uniti esistono disposizioni specifiche sulla pornografia minorile. In questi paesi, la produzione o la diffusione d'immagini pornografiche di bambini, costituisce reato. Questi reati sono diversamente sanzionati: la Germania, il Belgio, l'Italia e la Spagna li reprimono con una pena privativa della libertà personale. Negli altri paesi, la sanzione prevista può consistere soltanto in una multa, Germania, Belgio, Italia e Svizzera prevedono sanzioni più severe quando il colpevole agisce con scopo di lucro.

Tutti i paesi menzionati, escluso la Spagna e la Svizzera, proibiscono anche la semplice detenzione di rappresentazioni pornografiche di bambini. Nei paesi in cui le disposizioni che reprimono la pornografia infantile esistono da molti anni, il divieto relativo al possesso di rappresentazioni pornografiche è stato aggiunto (come è avvenuto in Inghilterra nel 1993, in Germania ed in Danimarca nel 1995). L'età al di sotto della quale la tutela penale è estesa, varia tra i 14 e i 18 anni. E' di 14 anni in Germania e Austria, di 15 anni in Danimarca, di 16 anni in Inghilterra, in Galles, in Belgio ed in Svizzera e di 18

in Spagna e negli Stati Uniti. L'età presa in esame corrisponde in generale, a quella sotto la quale le relazioni sessuali con un minore costituiscono reato. Tre paesi, il Belgio, la Spagna e gli Stati Uniti hanno preso in considerazione, per la repressione della pornografia, un limite d'età più elevato rispetto a quello ritenuto applicabile per gli altri reati sessuali. Il divieto riguarda in generale i solo supporti visivi. Solo le legislazioni tedesche, spagnole e svizzere hanno esteso il divieto ai documenti sonori e, in modo generale, a tutte le rappresentazioni. In Germania ed in Svizzera, il codice penale evoca esplicitamente le registrazioni sonore e qualsiasi altra riproduzione o rappresentazione. In Spagna, l'utilizzo di un minore per qualsiasi finalità pornografica è ritenuto penalmente rilevante. La legge italiana evoca tutto il «materiale» pornografico, senza stabilire distinzioni. Negli altri paesi, la formulazione normativa generalmente presa in considerazione, permette di tenere conto di tutti i supporti visivi. Solo la legislazione austriaca usa la parola «immagine». La maggior parte degli altri testi enumera i principali supporti visivi (fotografia, pellicola, diapositiva, immagine ecc.) con l'aggiunta di «qualsiasi altro supporto visivo», cosa che permette di premunirsi contro la comparsa di nuovi supporti visivi o telematici. La legge inglese si richiama al concetto di «pseudo-fotografie⁷²».

⁷² V. Musacchio , Profili di diritto penale comparato sul fenomeno della pornografia minorile , in Riv. Pen. , 2000 , pag. 863-869.

4.15 LEGGE N. 154 DEL 5 Aprile 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”

Anche se solo indirettamente collegabile al fenomeno della pedofilia ma in considerazione della particolari condizioni di “disagio” nelle quali a volte i minori abusati si trovano a vivere all’interno delle loro famiglie, si accennerà brevemente alla : Legge n. 154 del 05 aprile 2001 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» .

La legge , concernente le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, ha introdotto alcuni interessanti rimedi volti ad arginare tempestivamente i fenomeni di violenza domestica e, almeno nelle intenzioni del legislatore, si pone come valido strumento per dare un chiaro segnale che certe manifestazioni sono illecite e possono essere tempestivamente fermate tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria. L’esigenza normativa di arginare la violenza domestica nasce dall’esperienza dei centri anti-violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate ⁷³. L’esperienza e la pratica dei centri ha messo in evidenza l’insufficienza degli strumenti di tutela giudiziaria per le violenze all’interno della famiglia, per i rapporti coniugali, per le convivenze di fatto e per i conflitti familiari tra soggetti diversi dai coniugi. Questa nuova disciplina, interviene sia nell’ambito penale che in quello civile, anche se penalmente non sono stati introdotti nuovi reati, bensì è stata introdotta nel

⁷³ G. Dosi, La violenza domestica non abita più qui, in “Dir. e Giustizia” Aprile 2001 , p. 10.

codice di procedura penale, in una prospettiva di repressione degli abusi familiari, una specifica misura cautelare di tipo coercitivo, denominata “**allontanamento dalla casa familiare**”⁷⁴. Collocata nell’art. 282 *bis* comma 1 del codice di procedura penale, la misura coercitiva principale consiste nella prescrizione rivolta all’indiziato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro, nel caso in cui l’indagato si trovi in luogo (anche di detenzione) diverso dal domicilio domestico. L’elemento di maggiore novità della legge è senz’altro costituito dall’azione civile, qualificata “**ordine di protezione**”, introdotta nel libro I del codice civile, sotto la rubrica “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”. L’art. 342 *bis* prevede che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, e qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti di cui all’art. 342 *bis* c.c., ossia l’ordine di protezione, il pagamento di un assegno e l’intervento di servizi sociali. Attraverso l’introduzione degli ordini di protezione, il legislatore ha inteso offrire una terza via, anche se limitatamente alle situazioni di conflitto meno grave che non costituiscono un reato perseguibile d’ufficio, predisponendo gli strumenti per ottenere in sede civile un tempestivo intervento di contenimento della violenza, nell’ottica di una tutela volta all’attenuazione della conflittualità ed al recupero delle relazioni familiari. In base all’art. 342 *ter* c.c., il giudice può:

⁷⁴ A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e successivo proscioglimento, in “Famiglia e Diritto” n. 1/2001, p. 357.

a. ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della medesima e, congiuntamente, disporre l'allontanamento dalla casa familiare del membro violento;

b. prescrivere, ove occorra, al soggetto allontanato dalla casa familiare di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. E fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano esser frequentati per esigenze di lavoro (art. 342 ter comma 2 c.c.);

c. disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti (art. 342 ter comma 2 c.c., prima parte);

d. imporre, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, l'obbligo del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono, per effetto dell'allontanamento, prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini del pagamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma

venga versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a quest'ultimo spettante ⁷⁵.

Specie laddove vi sono dei figli minori risulterà di particolare rilevanza la previsione dell'intervento dei servizi sociali in quanto, essendo il fine della legge il recupero dei rapporti familiari, permetterà al giudice di assumere i provvedimenti necessari soprattutto in ordine alla salvaguardia dei diritti di quest'ultimi che spesso rappresentano tra tutti la parte più debole.

⁷⁵ Idem nota n. 48.

CAPITOLO 5

Legge 6 febbraio 2006 n. 38.

“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”

Di recente il fenomeno della pedopornografia tramite internet è divenuto un argomento di estrema attualità a causa della sconcertante diffusione di questo fenomeno illecito attraverso la rete. Il Parlamento è intervenuto sin dal 1998 (legge n 269/98) per scoraggiarne la diffusione su larga scala, come pure gli analoghi comportamenti come il c.d. “ turismo sessuale”, ossia la pratica all'estero, in Paesi oltremodo tolleranti , dello sfruttamento sessuale dei minori.

Di fronte al moltiplicarsi dei siti pedopornografici, la Commissione Giustizia della Camera, in sede deliberante, ha approvato il 23 gennaio 2006 le nuove norme in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografie infantile anche a mezzo internet.

In particolare, il Legislatore ha previsto un significativo inasprimento delle pene a carico di chi si macchia dei reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori, di coloro che si procurano o detengono "materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto" e di chiunque partecipa ai

viaggi "al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori". Per questo gli operatori turistici avranno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici e nei documenti di viaggio consegnati agli utenti la seguente avvertenza: *«La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero»*.

Fra le novità del provvedimento si segnalano:

- l'ampliamento della nozione di pornografia infantile ed del suo ambito;
- l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;
- l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;
- l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
- iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

Presso il Ministero dell'Interno viene inoltre costituito il Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet, con il compito di

raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sull'andamento del fenomeno su rete.

La nuova Legge apporta, quindi, importanti modificazioni alle disposizioni già formulate con la **Legge 3 agosto 1998, n. 269** e fa seguito all'approvazione della decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 con la quale l'Unione Europa ha dettato le regole per una efficace lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. **L'obiettivo del provvedimento è stato quello di superare le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e di sviluppare una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi in materia.**

Per connotare il reato di pedofilia in Internet, la Corte di Cassazione ha stabilito che affinché vi sia divulgazione o distribuzione ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.600 ter occorre che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private, e quindi di cessioni con diverse persone. Di conseguenza, quando la cessione avvenga attraverso un canale di discussione cosiddetta "chat-line", è necessario verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del terzo comma, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque

possa accedervi e, senza formalità rivelatrici di una sua volontà specifica e positiva, prelevare direttamente le foto.

Anche la vendita di prestazioni sessuali via internet dietro corrispettivo assume il valore di atto di prostituzione e perciò può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via internet, o ne abbiano tratto un guadagno. La Corte ha precisato che l'elemento caratterizzante l'atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. I reati in questione sono quindi configurabili quando le prestazioni sessuali sono eseguite in videoconferenza con il fruitore della stessa, tramite internet, in modo da consentire a quest'ultimo di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, chiedendogli il compimento di atti sessuali determinati, mentre i medesimi reati vanno esclusi nell'ipotesi in cui l'utente del sito internet fruisce esclusivamente di immagini preregistrate, riferentisi a soggetti adulti, a meno che il collegamento con il sito internet non costituisca il tramite per una successiva e diversa attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

5. 1 LE VITTIME DELLA PEDOPORNOGRAFIA

Chi sono i bambini vittime di pedo-pornografia? Dai dati forniti dal **Copine** (Combating Paedophile Information Networks in Europe), progetto dell'Università di Cork, Irlanda, che fino ad agosto 2004 ha gestito uno dei più grandi database di immagini pedo-pornografiche, emerge che delle 150.000 foto e oltre 400 video, più della metà rappresenta bambine ritratte in attività sessuali esplicite e soggette a violenze sessuali. Tra queste:

- circa il **40%** delle bambine e oltre il **50%** dei bambini ha un'**età compresa fra 9 e 12 anni**
- il **10%** ha un'**età ancora inferiore**

Nella grande maggioranza dei casi i bambini sono bianchi dai tratti indo-europei; in genere i bambini asiatici appaiono in immagini dove assumono pose erotiche, più o meno esplicite.

Le immagini pedo-pornografiche vengono diffuse attraverso canali commerciali e non-commerciali. I siti **pedo-pornografici commerciali** sono spesso indicizzati sui motori di ricerca oppure è possibile accedervi attraverso siti pornografici apparentemente legali e pubblicizzati attraverso lo spamming. Esiste poi il **canale non commerciale**, utilizzato da chi ha come interesse quello di soddisfare le proprie pulsioni sessuali. Il materiale prodotto e diffuso è quasi sempre "amatoriale", ovvero consta di immagini prodotte con strumenti "artigianali" in ambienti "familiari". Sicuramente la rete ha contribuito a diffondere la pedo-pornografia, tuttavia Internet è e resta, prima di tutto, un

formidabile strumento attraverso il quale i minori possono reperire informazioni, comunicare e dare spazio alla loro creatività.

L'approccio più efficace è quindi quello di fornire a bambini e ragazzi un'informazione equilibrata sia sulle opportunità che sui rischi della rete. La responsabilizzazione del minore, favorita dalle accresciute capacità di difendere la sua persona, la conoscenza e comprensione del rischio rappresentano la migliore risposta al problema della sicurezza dei minori in rete. L'attività di contrasto della pedo-pornografia su Internet da parte delle hot-line e delle Forze dell'Ordine sta producendo buoni risultati. Tuttavia sono pochissime nel mondo le vittime di questa forma di abuso sessuale finora identificate. Maggiore attenzione inoltre deve essere data all'educazione di ragazzi e adulti sui rischi che Internet e le nuove tecnologie possono comportare.

CONCLUSIONI

Contrastare la cultura che tollera gli abusi e' l'ottica più importante degli interventi legislativi che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti . Norme che non a caso definiscono «nuove forme di schiavitù» i vari sfruttamenti sessuali di minori. Salvaguardando inoltre anche i poveri. Tre leggi negli ultimi anni hanno modificato la disciplina della protezione sessuale dei minori. La prima, la n. 66/1996, intitolata genericamente: "Norme contro la violenza sessuale", ha definito come abuso sessuale la pedofilia, intesa come un qualsiasi atto sessuale di un adulto con un bambino o una bambina che non hanno compiuto i 14 anni, respingendo la tesi di chi parlava di un diritto del fanciullo alla determinazione di una sua sessualità . La seconda legge, la n. 269 del 3 agosto 1998 , coprendo dei vuoti legislativi che lasciavano spazio a manifestazioni perverse, è rivolta a difendere i bambini italiani e stranieri da forme di pedofilia che si caratterizzano per lo sfruttamento commerciale, in particolare la prostituzione e la pornografia minorili, come risulta dal titolo: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzioni in schiavitù".

La terza, la legge n. 38 del 2006, “ Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”

L'espressione adottata dalla legge n. 269/98 in questo titolo e la collocazione delle norme nel capo del codice penale dei delitti contro la personalità individuale mettono in evidenza che nell'ottica legislativa la prostituzione e la pornografia riducono i minori da persone a oggetti e li pongono in una condizione analoga alla schiavitù.

Le *nuove forme* che questa legge prende in considerazione sono: la prostituzione minorile; la mondializzazione della pedofilia; le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e alla pedofilia; la formazione, diffusione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori; l'ingresso della pedofilia telematica.

È stupefacente che prima di queste norme mancasse una disposizione legislativa specifica su prostituzione minorile e tratta di minori per la prostituzione, salvo la previsione di un'aggravante di pena quando l'induzione, lo sfruttamento, il favoreggiamento o la tratta per la prostituzione, prevista per gli adulti, avvenissero ai danni di un minore. Anche i Tribunali per i Minorenni non sembravano troppo impegnati su questo fronte sottovalutando soprattutto il fenomeno della prostituzione dei minori stranieri.

Non si considerava abbastanza che per un minore il danno fisico, psichico e sociale di rapporti sessuali mercenari è molto più grave e meno rimediabile (poiché pregiudica ogni prospettiva di una vita normale) di quando a prostituirsi è un adulto, e che la prostituzione non può essere considerata una

scelta libera del minore per la disparità fra l'adulto che lo compra e il minore che in situazione di svantaggio sociale o psicologico o familiare si vende o viene venduto. Figuriamoci il parlare di un diritto alla sessualità o alla scelta di quest'attività come professione.

La prostituzione minorile viene perciò giustamente riportata dalla nuova legge all'interno del controllo sull'esercizio corretto della potestà dei genitori. Il minore è una persona che non ha capacità piena di agire, perché è ancora immaturo e potrebbe danneggiare se stesso, e perciò è sottoposto alla potestà di un genitore o tutore; e chi compie atti sessuali con un minore dietro un compenso o li organizza o prepara, interferisce in qualche modo in questa potestà, approfittando o della connivenza di genitori degradati, o del disagio di un ragazzo o ragazza sbandati o lasciati a se stessi, o del fatto che degli sfruttatori hanno sottratto il minore alla potestà.

In questa prospettiva rappresentano una novità importante i punti che la n. 269 sullo sfruttamento sessuale dei minori, in adempimento dell'obbligo internazionale posto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (20 novembre 1989), contiene. I principali sono l'introduzione dei reati specifici , prostituzione minorile e tratta di minori per la prostituzione, che stabiliscono per chi induce, favorisce o sfrutta la prostituzione di un minore, delle pene proporzionalmente più elevate quanto più l'età del minore è bassa. Inoltre la previsione che commette il reato di prostituzione minorile anche il *cliente*, attraverso il principio innovativo di punire chi compie atti sessuali con

persona di età fino ai sedici anni in cambio di denaro o altra utilità. Sul presupposto che il versare un corrispettivo per atti sessuali rappresenti una forma di abuso contro un minore. Bisogna difendere il minore non solo punendo chi lo fa prostituire, ma anche chi lo paga perché si prostituisca con lui. E ancora, l'introduzione di un obbligo di segnalazione dei minori che si prostituiscono alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori e di una procedura specifica di protezione quando si ha notizia che un minore si prostituisce. Un altro aspetto che il legislatore ha preso in considerazione è l'attuale mondializzazione di pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori, che fino a oggi faceva sì che queste condotte sfuggissero in grande parte alla repressione penale del nostro Stato. Era quasi impossibile che la giustizia italiana potesse perseguire i cittadini che andavano all'estero per incontri sessuali pedofili o coloro che in Italia organizzavano o propagandavano delle forme di turismo sessuale diretto verso l'estero, sia per problemi di procedibilità (come la necessità che il genitore del bambino straniero abusato di più di 10 anni presentasse in Italia una querela), sia per l'impossibilità di avere notizia e di procurare le prove di reati le cui condotte avvengono in tutto o in parte al di fuori del territorio del nostro Stato.

Ma non era solo un problema di giustizia penale. Mancavano studi, informazioni, azioni di polizia internazionale, attività di coordinamento, sia all'interno sia con gli altri Stati.

La legge n. 269/98 recependo queste insufficienze ha previsto l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, l'acquisizione di dati e informazioni, lo svolgimento di studi a livello nazionale e internazionale e un'attività di collaborazione internazionale, che hanno comportato, con la successiva legge n. 38 del 2006 ad accordi bilaterali o plurilaterali fra l'Italia e gli altri Stati. Accordi che prevedono, tra l'altro, l'individuazione di strumenti e risorse a livello internazionale; un'effettiva cooperazione amministrativa e di Polizia fra gli Stati a tutela dell'infanzia; un regime di più estesa possibilità di procedere penalmente, superando i confini nazionali, per fatti commessi da cittadini italiani in tutto o in parte all'estero o per fatti commessi da cittadini esteri, quando la loro condotta abbia come vittime dei minori italiani.

Le dimensioni mondiali della pedofilia e della prostituzione minorile sono evidenti particolarmente nel cosiddetto turismo sessuale. Esso avviene in due direzioni, la prima è l'importazione di bambini e bambine da altri Stati per prostituirsi in Italia, attività che coinvolge soprattutto minori albanesi, rumeni, nigeriani, brasiliani. C'è poi un turismo sessuale in direzione opposta in cui è il cliente italiano che si reca in Stati esteri che lo permettono per esercitarvi varie forme di pedofilia o comunque di relazioni sessuali con adolescenti, che vanno dall'adescamento all'incontro sessuale in istituzioni chiuse, destinate alla prostituzione. Proprio questo turismo verso l'estero, attuato individualmente o progettato da agenzie di viaggio, che lo pongono come meta implicita, è il fenomeno nuovo che più preoccupa. Al di là delle conseguenze

per ciascun bambino, il turismo sessuale produce un danno sociale enorme. I bambini del Terzo Mondo destinati ai bordelli e allo sfruttamento solo in apparenza apportano al loro Paese una ricchezza sotto forma del denaro dei turisti che li usano. In realtà essi vengono ad essere esclusi da un meccanismo di crescita normale, di inserimento lavorativo e sociale, quindi dalla possibilità di essere apportatori di sviluppo e di crescita del loro Stato. Lo sfruttamento dei minori nel turismo sessuale finisce così per rappresentare non solo una forma di lesione grave del loro diritto ad una crescita armoniosa, ma un costo sociale ed economico che peserà sul futuro del Paese cui appartengono.

Ma il turismo sessuale costituisce un danno di ritorno anche al Paese di appartenenza di coloro che si mettono in viaggio per abusare dei bambini. Esso è una porta di ingresso di nuove mentalità e pratiche convincendo che la pedofilia si può fare, perché i bambini in quel posto sono abituati così, perché a loro piace, perché in fin dei conti pagandoli li si aiuta in quanto altrimenti morirebbero di fame. Si ha uno stravolgimento dunque di una cultura dell'infanzia che così faticosamente si cerca di affermare. Proprio per queste considerazioni la nuova legge ha adottato misure per impedire od ostacolare il turismo sessuale, sia con la punizione penale della pedofilia commessa dal cittadino all'estero, sia contrastando le iniziative turistiche organizzate che hanno questo scopo implicito o esplicito prevedendo a questo scopo che sia punito gravemente chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Un altro canale per cui la pedofilia entra un pò per volta nel nostro costume è la pornografia minorile. Il mercato della pornografia si è allargato in Italia a partire dagli anni Settanta e a contrastarlo c'era solo la norma dell'art. 528 del Codice penale, che punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni: norma che, quasi in disuso, non fa differenza a seconda se vengono usati bambini o adulti. Il fenomeno nuovo in aumento, collegato anche con il turismo sessuale, è che l'industria della pornografia negli ultimi anni sfrutti sempre più dei fanciulli o adolescenti per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; che la pornografia diventi cioè pornografia minorile. Ed è difficilissima un'azione di contrasto perché questo mercato non consente di individuare chi, e in quale luogo, all'origine utilizza in tale modo i minori.

Bisogna considerare a tal proposito che il “*guardone*” non provoca direttamente in quel momento un danno a dei bambini, ma la sua condotta rappresenta pur sempre uno strumento di danno, : infatti egli acquista o riceve le immagini da altri che devono farle, e, quindi, la sua domanda crea a monte un'offerta di merce con bambini che vengono utilizzati per le riprese. Senza contare che l'utilizzo della pornografia fa cadere barriere mentali e psicologiche nel consumatore finale, facilitando il passaggio dalla fantasia all'azione. Per queste considerazioni la legge n. 269 introduce come nuovo reato autonomo la formazione, il commercio o la distribuzione anche a titolo gratuito di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Inoltre, come viene punito il cliente della prostituta o il ricettatore

di oggetti rubati, così viene per la prima volta punito chi consapevolmente dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori!

Strumenti nuovi, e ancora più pericolosi, di diffusione della pedofilia, sono oggi le vie telematiche. La rete *Internet* – che malgrado le precauzioni comunque ha una sua accessibilità generalizzata – oramai da tempo è un campo d'azione privilegiato dei pedofili. Secondo quanto emerge dalle inchieste penali, i pedofili utilizzano la "rete" per diversi scopi: parlare fra di loro e conoscersi; avere indirizzi di "paradisi del sesso" e di bambini reperibili, costituire una associazione a livello planetario. Ma, soprattutto, appaga il piacere di riunirsi e la volontà di far apparire normale e abituale il ricorso al soddisfacimento di tipo pedofilo. In pratica attraverso la presenza organizzata, si rimuovono i propri sensi di colpa. L'iniziativa della pedofilia via *Internet* può essere anche letta come un mezzo per raggiungere obiettivi più generali di legittimazione. L'utilizzo di canali di diffusione telematica, attraverso la neutralità della nuova tecnologia, rappresenta un modo della minoranza pedofila per acquistare progressivamente il diritto a una visibilità che nella nostra epoca le è ancora negata. Ma tutto questo può avere effetti esplosivi. Il primo rischio è una caduta di una cultura di protezione dell'infanzia con l'affermazione progressiva di una cultura che, attraverso un percorso di minimizzazione, tollera e accetta la pedofilia. C'è inoltre la possibilità che, sotto questa spinta di messaggi *Internet* o delle pressioni di opinione di associazioni di pedofili, la pedofilia possa ridiventare un dato comune delle

relazioni sociali, come lo era stato in altri periodi e società. Il rischio conseguente è che la dilatazione di un'offerta così ampia faccia emergere e potenzi una domanda di pedofilia che prima rimaneva latente o solo potenziale, sia perché mancava l'offerta sia per la presenza di censure personali o sociali, che ora vengono a cadere. Se queste possono essere le prospettive rovinose, dobbiamo valutare positivamente che le nuove norme contro lo sfruttamento della pornografia minorile abbiano previsto come reato la divulgazione e pubblicizzazione della pornografia infantile per via telematica, consentendo anche alle autorità di Polizia di utilizzare indicazioni di copertura e di attivare siti nelle reti per scoprire coloro che ne sono colpevoli. E proprio queste nuove norme hanno consentito il successo di alcune grandi inchieste di cui i media molto hanno parlato. In questa materia della protezione della sessualità del minore si è insistito giustamente sull'importanza di nuove leggi con due scopi:

- 1) per dare segnali e messaggi culturali alla società italiana;
- 2) per porre un argine ad un movimento di pedofilia che pareva inarrestabile.

Dall'analisi che si è fatta dei principali contenuti possiamo dire che le legislazioni in questione hanno dato una risposta a entrambi questi bisogni. Contro chi temeva un eccesso di presenza penale va detto che solo l'intervento di Polizia e il processo penale che ne segue possono fermare dei comportamenti, costituire per il colpevole e anche per la vittima un momento di chiarificazione e di responsabilità, rappresentare un richiamo agli adulti ai modi corretti dell'esprimersi della loro sessualità.

ALLEGATO N. 1

Legge 3 agosto 1998, n. 269

"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.

(Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 600-bis. *(Prostituzione minorile)*.- Chiunque induce alla prostituzione una

persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto". 2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:

"Art. 25-bis.- (*Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale*).

- 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo

comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3.

(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - *(Pornografia minorile)*.

- Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico

prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater - *(Detenzione di materiale pornografico)*.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5.

(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - *(Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*.

- Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-sexies. - *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*.

- Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - (*Pene accessorie*).

- Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".

Art. 8.

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art. 9.

(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10.

(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si

applicano altresì quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

Art. 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12.

(Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:

"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art. 13.

(Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o
del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico".

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-
quinquies,".

Art. 14.

(Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di
livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di
polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei
delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere
all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di
intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo
5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino
alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in

applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 16.

(Comunicazioni agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono

assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Art. 17.

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
- b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
- c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO N. 2

Legge 6 febbraio 2006, n. 38

"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA

Art. 1.

1. All'articolo 600-*bis* del codice penale, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Art. 2.

1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";

b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";

c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Art. 3.

1. L'articolo 600-*quater* del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 600-*quater*. - (*Detenzione di materiale pornografico*). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-*quater*.1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Art. 5.

1. All'articolo 600-*septies* del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art. 6.

1. All'articolo 609-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".

Art. 7.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:

"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".

Art. 8.

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";

b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-*quater* e 609-*quinquies*, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

Art. 9.

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale le parole: "600-*ter*, 600-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".

Art. 10.

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "600-*ter*, primo e secondo comma," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,";

b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-*quater*," sono inserite le seguenti:
"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".

Art. 11.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, nonché' 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale,".

Art. 12.

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

"l-*bis*) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*. 1 del medesimo codice;".

Art. 13.

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-bis*), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice".

Art. 14.

1. All'articolo 190-*bis*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*ter*, 600-*quater*," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".

2. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*ter*," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".

3. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*ter*," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* 1,".

Art. 15.

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono inserite le seguenti: "600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*," e dopo le parole: "dagli articoli 609-*bis*," sono inserite le seguenti: "609-*ter*,".

Art. 16.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-*quater*," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-*quater*" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1,".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

Art. 17.

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo della legge n.... - La legge italiana punisce con la

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 18.

1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".

CAPO II.

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

Art. 19

1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - (*Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il

compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma I.

Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro,

qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e

sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC

ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-*bis* l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET".

2. Il decreto di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 14-*quinqies*, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-*bis*. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le

informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Bibliografia

- Accorsi - Grandi reati e piccole vittime , reati sessuali ai danni di bambini - Erga , Ed. Genova , 1999**
- Andreoli V. – Dalla parte dei bambini . Per difendere i nostri figli dalla violenza – 3[^] Edizione , Saggi Rizzoli , Milano 2003**
- Antolisei F. -Manuale di diritto penale, parte speciale- Milano 1996**
- Bartolomeo R. – Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge n. 269/98- in “Diritto di Famiglia” 1998**
- Berti A. – Disturbo post-traumatico da stress: aspetti psicopatologici e terapeutici – in “Giorn. Ital. di psicopatologia” , 1999.**
- Berti A. -La perizia psichiatrica del pedofilo- Erga edizioni , Genova, 1999.**
- Blois P. – L’adolescenza come fase di transizione . Aspetti e problemi del suo sviluppo – Armando, Roma , 1979**
- Bruno F. e Collaboratori –Guida di formazione alla psicopatologia clinica, forense e politico-sociale- AIASU , Roma, 2006**
- Bruno F. – Formazione e famiglia tra realtà e norma – AIASU , Roma 2004.**
- Bruno A. – Dipendenza , conformazione , autonomia . Uomini bomba o cittadini del mondo ?- AIASU , Roma , 2004**
- Cadoppi A. – Commentario delle norme contro la violenza Sessuale- Padova 1996.**
- Cadoppi A. – Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia- Padova 1999.**
- Conforti B. – Diritto Internazionale – Editoriale Scientifica , IV Edizione , Napoli , 1999.**
- Coppi F. – Osservazioni sulla corruzione di minorenni e reati di pericolo – in “giurisprudenza di merito”, 1971**

- Costanzo S. -I processi formativi : dolore, disagio, violenza- Franco Angeli , 2003**
- Costanzo S. – Famiglie di sangue , analisi dei reati in famiglia - Franco Angeli, 2003**
- De Cataldo L. (a cura di) – Pedofilia , aspetti sociali, psicogiuridici, normativi e vittimologici – Padova , Cedam i990**
- De Francesco P. –Legge 3 Agosto 1998 n. 269 : norme antipedofilia, commento art. per art- , in “Legisl. Penale” ,1999 .**
- Di Francia , in “Foro Italiano” , Aprile 1998**
- Dosi G. -La violenza domestica non abita più qui – in “Dir. e Giustizia”, Aprile , 2001**
- Dossier n. 261 – I reati di sfruttamento sessuale dei minori- Senato della Repubblica , Servizio Studi , a cura di F. De Santis .**
- Figone A. – Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e successivo proscioglimento – in “ Famiglia e diritto” , n. 1/2001**
- Flora C. – La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori , profili di diritto penale sostanziale- in “Studium Juris “ ,1999.**
- Izzo F. – Norme contro la Pedofilia. Commento alla legge 3 Agosto 1998 n. 269 – Napoli 1998**
- Jaria A. e P. Capri – La pedofilia , aspetti psichiatrici e criminologici- in F. Ferracuti , Giuffre’ , Milano , 1998.**
- Klein M. – Tendenze criminali nei bambini normali , psicoanalisi dei bambini- Bollati–Boringhieri , Ed. Torino , 1923.**
- Limentani A. – Perversioni trattabili e intrattabili – in Glover Conference, Londra 1987.**
- Manna A. – Considerazioni sulla responsabilità penale dell’Internet provider in tema di pedofilia- in “ il diritto dell’informazione e dell’informatica “ 2001 , fasc. 2**

- Mantovani F. – Diritto penale , parte speciale – Cedam, Padova , 1998**
- Marini A. – Norme contro lo sfruttamento della prostituzione – in “legisl. penale “ , 1999**
- Moll A. – The sexual life of the child- Mc. M, New York , 1912**
- Musacchio – Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale “ antipedofilia” – in “Giustizia Penale “1998.**
- Padovani F. – Violenza carnale e tutela della libertà- in “ Riv. Italiana” 1998**
- Pecoraio R. – Atti di libidine – in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano , 1959.**
- Politi M. – La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori (L. 3 Agosto 1998 n. 269) commento giuridico e indirizzi operativi per le forze di Polizia- Laurus Robuffo ed. 1998**
- Romano B. – Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998- in “ Diritto di famiglia e delle persone “ fasc. IV , 1998.**
- Romano F. – Profili penalistici dell’abuso sessuale sui minori – in “Diritto di famiglia” 1998**
- Seminara – La pirateria su Internet ed il diritto penale – RTDPF, 1997**
- Veneziani V. – Commento all’art. 5 , legge,n. 269/98- (a cura di), -Id Padova, 1999.**
- Virgili M. – Riforme penali , processi e violenza sessuale- in “Pol Dir.” 1983**
- Zeno e Zenkovic – Il corpo del reato – relazione al convegno “Pedofilia e Internet “ in Pol Dir , 1999**

Siti internet consultati :

- 1) www.benessere.com - pedofilia-
- 2) www.La Repubblica. it
- 3) www.Ce.SA.P. .net , sito ufficiale centro studi abusi psicologici
- 4) www.Abusi.it
- 5) www.PoliziadiStato.it , Pedofilia
- 6) www. Parlamento.it
- 7) www.giustizia.it
- 8) www.netius.org
- 9) privacy.it
- 10) interlegal.com
- 11) giurisprudenza.it
- 12) www.ecpat.net
- 13) www.interlex.com